



COMUNE di ARDEA

Città Metropolitana di Roma Capitale

REGOLAMENTO COMUNALE SISTEMA INTEGRATO

DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n...4 del 29/03/2023

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 (Premesse e finalità)
- Art. 2 (Servizi educativi)
- Art. 3 (Sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia)
- Art. 4 (Servizi educativi nei luoghi di lavoro)
- Art. 5 (Forme di titolarità e gestione dei servizi educativi)
- Art. 6 (Utenti dei servizi educativi a offerta pubblica)
- Art. 7 (Criteri di accesso ai servizi educativi a offerta pubblica)
- Art. 8 (Contributi delle famiglie ai costi di gestione)
- Art. 9 (Inclusione delle bambine e dei bambini con bisogni educativi speciali)

CAPO II - ISTITUZIONI, SOGGETTI E FUNZIONI

- Art. 10 (Comuni)
- Art. 11 (Aziende sanitarie locali)
- Art. 12 (Soggetti gestori dei servizi educativi)
- Art. 13 (Coordinatore pedagogico)
- Art. 14 (Titoli di studio e requisiti di onorabilità per le funzioni di coordinamento pedagogico)
- Art. 15 (Cumulo di incarichi e dotazione oraria minima del coordinatore pedagogico)
- Art. 16 (Gruppo educativo)
- Art. 17 (Gestione sociale e partecipazione delle famiglie)
- Art. 18 (Poli per l'infanzia)
- Art. 19 (Formazione del personale dei Poli per l'Infanzia)
- Art. 20 (Sostituzione temporanea del personale dei Poli per l'Infanzia)
- Art. 21 (Comunicazione visiva – Poli per l'Infanzia)
- Art. 22 (Coordinamenti pedagogici territoriali)

CAPO III - REQUISITI DEI SERVIZI EDUCATIVI

- Art. 23 (Ubicazione dei servizi educativi)
- Art. 24 (Requisiti degli spazi, degli arredi e dei giochi)
- Art. 25 (Refezione e tabella dietetica)
- Art. 26 (Compiti del personale)
- Art. 27 (Titoli di studio)
- Art. 28 (Formazione continua in servizio)
- Art. 29 (Requisiti di onorabilità)
- Art. 30 (Sistema di prevenzione e tutela delle bambine e dei bambini)
- Art. 31 (Sistema di comunicazione delle assenze delle bambine e dei bambini)
- Art. 32 (Progetto educativo)

Art. 33 (Carta dei servizi)

CAPO IV - NIDO

Art. 34 (Nido)

Art. 35 (Funzionamento e prestazioni del nido)

Art. 36 (Ricettività)

Art. 37 (Sezioni)

Art. 38 (Assistenza sanitaria preventiva)

Art. 39 (Spazi interni, esterni e di servizio)

Art. 40 (Rapporto numerico tra personale e bambine e bambini)

Art. 41 (Micronido)

Art. 42 (Sezione primavera)

Art. 43 (Nido aziendale)

CAPO V - EDUCAZIONE

SPERIMENTALE

Art. 44 (Educazione sperimentale all'aperto)

Art. 45 (Requisiti di autorizzazione dei servizi di educazione all'aperto)

Art. 46 (Autorizzazione)

CAPO VI - SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI

Art. 47 (Spazio gioco)

Art. 48 (Nido domestico)

Art. 49 (Gestione del nido domestico)

Art. 50 (Centro per bambine e bambini e famiglie)

CAPO VII - STRUMENTI OPERATIVI PER LA QUALITÀ

Art. 51 (Autorizzazioni)

Art. 52 (Modalità di richiesta di autorizzazione al funzionamento)

Art. 53 (Domanda di autorizzazione)

Art. 54 (Durata dell'autorizzazione e rinnovo)

Art. 55 (Decadenza delle autorizzazioni)

Art. 56 (Autorizzazione temporanea)

Art. 57 (Accreditamento e convenzionamento)

Art. 58 (Commissioni Distrettuali per i Servizi Educativi)

Art. 59 (Sistema informativo regionale)

CAPO VIII - PROGRAMMAZIONE, FINANZIAMENTI E DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Art. 60 (Programma regionale dei servizi educativi per la prima infanzia)

Art. 61 (Finanziamenti)

Art. 62 (Contributi alle famiglie)

CAPO IX - ORGANIZZAZIONE SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI

Art. 63 (Servizi educativi comunali)

Art. 64 (Utenti dei servizi educativi comunali)

Art. 65 (Funzionamento e prestazioni)

Art. 66 (Ricettività degli asili nido comunali – sezioni)

Art. 67 (Coordinatore Pedagogico)

Art. 68 (Coordinatore Pedagogico Territoriale)

Art. 69 (Dotazione organica)

Art. 70 (Reperimento del Personale Educativo ed Ausiliario)

Art. 71 (Orario di servizio educatori e personale ausiliario)

Art. 72 (Aggiornamento e formazione)

CAPO X - SISTEMA DI PARTECIPAZIONE

Art. 73 (Partecipazione delle famiglie negli asili nido comunali)

Art. 74 (Il comitato di gestione)

Art. 75 (Compiti del comitato di gestione)

Art. 76 (Nomina e decadenza del comitato di gestione)

Art. 77 (Sedute del comitato di gestione)

Art. 78 (Assemblea dei genitori)

Art. 79 (Colloquio e incontri di sezione)

Art. 80 (Il gruppo educativo)

Art. 81 (Programmazione didattico pedagogica)

Art. 82 (Inserire Carta dei Servizi)

CAPO XI - ACCESSO ASILI NIDO

COMUNALI - INSERIMENTI - RETTE

Art. 83 (Avviso di iscrizione)

Art. 84 (Formulazione graduatorie asili nido comunali)

Art. 85 (Accettazione del servizio)

Art. 86 (Scorrimento liste di attesa)

Art. 87 (Riapertura termini di iscrizione)

Art. 88 (Definizioni utili ai fini dei criteri per le graduatorie)

Art. 89 (Criteri di accesso ai servizi educativi comunali e relativi punteggi)

Art. 90 (Rette)

Art. 91 (Ambientamento)

Art. 92 (Assenza)

Art. 93 (Ritiro / rinuncia al servizio)

Art. 94 (Conferma iscrizione all'anno educativo)

CAPO XII - TUTELA DEI MINORI

Art. 95 (Sistema di tutela dei minori)

CAPO XIII - CONVENZIONI CON SERVIZI EDUCATIVI A TITOLARITA' PRIVATA

Art. 96 (Convenzioni con servizi educativi a titolarità privata)

Art. 97 (Accesso ai servizi educativi convenzionati – gestione liste di attesa)

Art. 98 (Costo standard dei servizi educativi convenzionati)

CAPO XIV - AFFIDAMENTO DEI NIDI IN GESTIONE INDIRETTA

Art. 99 (Affidamento dei nidi in gestione – costo standard)

CAPO XV - VIGILANZA E SANZIONI

Art. 100 (Vigilanza)

Art. 101 (Sanzioni)

CAPO XVI - ENTRATA IN VIGORE. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 102 (Entrata in vigore)

Art. 103

(Disposizioni transitorie e finali)

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 **(Premesse e finalità)**

Il presente Regolamento, adeguandosi alla L.R. 7/2020 ed al relativo Regolamento di attuazione n. 12/2021, disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi educativi per l'infanzia, sia a gestione pubblica che privata, presenti sul territorio di Ardea.

Il Comune, con il presente provvedimento ed in linea con la Regione Lazio, persegue i seguenti obiettivi:

- favorire l'equilibrato sviluppo psicofisico e l'adeguata crescita educativa delle bambine e dei bambini, riconosciuti come soggetti titolari di diritti individuali, civili e sociali, senza distinzione alcuna di genere, sesso, etnia, età, disabilità e orientamento religioso delle famiglie, garantendo pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco;
- favorire la realizzazione di un'offerta qualificata e diversificata di servizi educativi sul territorio mediante:
 - a) interventi e azioni che realizzino la progressiva gratuità dei servizi educativi tenuto conto della situazione economica delle famiglie e di ulteriori condizioni di fragilità, al fine di contrastare la povertà educativa attraverso l'universalità dell'offerta educativa per l'infanzia;
 - b) la centralità del progetto educativo e del coordinamento pedagogico orientati alla coerenza degli interventi sul piano educativo, organizzativo e gestionale nell'ambito di ciascun servizio;
 - c) il rispetto e l'accoglienza delle diversità ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione;
 - d) i coordinamenti pedagogici territoriali per assicurare omogeneità, efficienza e qualità nei servizi, sia sul piano educativo, sia sul piano organizzativo e gestionale;
 - e) la riduzione degli svantaggi culturali, sociali e relazionali e l'inclusione di tutte le bambine e di tutti i bambini attraverso interventi personalizzati e un'adeguata organizzazione degli spazi e delle attività;
 - f) il sostegno della primaria funzione educativa delle famiglie, anche attraverso organismi di rappresentanza che favoriscano il coinvolgimento nell'ambito della comunità educativa e scolastica;
 - g) la definizione delle caratteristiche degli edifici e delle attrezzature, con particolare riguardo alle condizioni di salute e benessere dei bambini e degli operatori, alla sostenibilità ecologica e all'ottimizzazione energetica;
 - h) la definizione delle caratteristiche organizzative dei servizi, con particolare riguardo al numero e alla formazione professionale degli educatori alle modalità di erogazione del servizio;
 - i) l'inclusione delle bambine e dei bambini con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e successive modifiche, nonché con bisogni educativi speciali nei percorsi educativi, attraverso progetti personalizzati;
 - l) la realizzazione di un sistema di tutela delle bambine e dei bambini dal rischio di abusi e maltrattamenti da parte degli adulti;
 - m) l'individuazione degli strumenti di monitoraggio del benessere lavorativo del personale ai fini di prevenire l'insorgenza di stati psico-patologici legati allo stress lavorativo e allo stress da lavoro correlato;
 - n) l'integrazione fra servizi pubblici e privati per la creazione di un sistema omogeneo di offerta in funzione delle esigenze educative delle bambine e dei bambini e dei bisogni delle famiglie, con particolare attenzione a quelle monoparentali;
 - o) la promozione della qualità dell'offerta educativa, avvalendosi di personale educativo e docente con qualificazione universitaria, mediante la formazione continua in servizio, la dimensione collegiale del lavoro e il coordinamento pedagogico territoriale;

- p) la promozione della continuità del percorso educativo e scolastico mediante il collegamento funzionale tra servizi educativi, in particolare con la scuola dell'infanzia e con i servizi culturali, ricreativi, sociali e sanitari;
- q) l'ampliamento qualitativo e quantitativo dei servizi educativi attualmente offerti;
- r) la valorizzazione delle diversità culturali al fine di rafforzare l'identità e favorire il processo di inclusione.

Art. 2 **(Servizi educativi)**

1. I servizi educativi, unitamente alle famiglie, si occupano della crescita e della formazione delle bambine e dei bambini dai tre mesi fino al compimento dei trentasei mesi, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa degli stessi e consistono in:

- a) **nido e micronido** che assicurano la realizzazione di attività educative e di gioco, i pasti e il riposo secondo le disposizioni dettate dalla normativa regionale cui il presente Regolamento fa riferimento;
- b) **sezione primavera**, di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativo all'offerta formativa infantile, che favorisce la continuità del percorso educativo dai primi mesi di vita e fino al compimento dei sei anni di età, secondo le disposizioni di cui alla normativa vigente;
- c) **servizi integrativi** classificati in:
 - 1) spazio gioco, specificamente rivolto alle bambine e ai bambini dai dodici mesi fino al compimento dei trentasei mesi per un tempo giornaliero limitato, di cui alla normativa vigente;
 - 2) nido domestico, di cui all'articolo alla normativa vigente;
 - 3) centro per bambini e famiglie, che prevede la presenza attiva di genitori, familiari o adulti di riferimento, di cui alla normativa vigente.

2. I servizi con finalità ricreative o di custodia occasionale e temporanea, comunque denominati, che non rientrano tra le tipologie dei servizi disciplinate dal presente Regolamento sono autorizzati all'apertura e al funzionamento dal Comune, nel rispetto della normativa in materia di sicurezza, igiene e sanità ed in conformità a quanto previsto per le strutture di cui all'art 47, comma 7, del presente Regolamento.

Art. 3 **(Sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia)**

- 1. I servizi educativi sono parte del sistema educativo integrato di educazione e istruzione per le bambine e i bambini in età compresa dalla nascita fino ai sei anni.
- 2. Detto sistema educativo è volto ad offrire una pluralità di offerte, a promuovere il confronto tra i genitori e favorire l'elaborazione della cultura dell'infanzia, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie e della comunità locale.
- 3. La normativa vigente promuove azioni e programmi per la messa in rete dei servizi educativi e di istruzione nonché per la stipula di convenzioni tra comuni limitrofi nei quali sono carenti i servizi educativi che favoriscano la più ampia scelta di servizi e orari di apertura.
- 4. La Regione e gli enti locali perseguono l'integrazione tra le diverse tipologie di servizi educativi e di istruzione e la collaborazione tra i soggetti gestori; garantiscono la qualità e la coerenza del sistema anche attraverso l'omogeneità dei titoli di studio del personale dei servizi, nonché tramite occasioni di incontro e formazione professionale congiunta.
- 5. La Regione e gli enti locali, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, promuovono e realizzano la continuità di tutti i servizi educativi con gli altri presidi educativi, in particolare con

la scuola dell'infanzia, con i servizi culturali, ricreativi, sanitari e sociali, secondo principi di coerenza e d'integrazione degli interventi e delle competenze.

Art. 4 **(Servizi educativi nei luoghi di lavoro)**

1. I servizi educativi possono essere realizzati anche nei luoghi di lavoro pubblici o privati o nelle immediate vicinanze degli stessi per accogliere figli di lavoratori e lavoratrici riservando una quota percentuale anche alle bambine e ai bambini residenti o domiciliati nel Comune, previa convenzione con lo stesso.
2. Nel rispetto della normativa vigente in materia e previo avviso pubblico, ai soggetti di cui al comma 1, la Regione può riconoscere:
 - a) agevolazioni fiscali nel rispetto della normativa vigente in materia;
 - b) una premialità, sotto forma di punteggio aggiuntivo, ai fini della valutazione dei progetti presentati nell'ambito di avvisi e bandi regionali.
3. La Regione individua i requisiti e le modalità per la realizzazione dei servizi di cui al comma 1, nonché le modalità e i criteri per il riconoscimento delle agevolazioni e delle premialità di cui al comma 2.
4. Per rispondere a specifiche e documentate esigenze lavorative dei genitori, la Regione riconosce ai servizi educativi di cui al presente articolo, la possibilità di apertura nelle giornate di sabato, nelle giornate festive, durante le vacanze natalizie e pasquali, nel mese di agosto nonché in orario notturno.
5. Salvo diversa volontà del genitore, i figli dei dipendenti iscritti ai servizi di cui al presente articolo hanno diritto alla frequenza indipendentemente dall'eventuale sospensione o cessazione del rapporto di lavoro o di collaborazione del genitore che intervenga nel corso del ciclo educativo frequentato dalla bambina e dal bambino.

Art. 5 **(Forme di titolarità e gestione dei servizi educativi)**

1. Al fine di assicurare un'offerta soddisfacente, plurale e diversificata in ambito di servizi educativi, anche mediante la sinergia tra soggetti pubblici e privati, sono previste le seguenti forme di titolarità e gestione:
 - a) titolarità pubblica e gestione diretta da parte dei comuni, anche in forma associata, o di altri soggetti pubblici istituzionalmente competenti;
 - b) titolarità pubblica e gestione indiretta, mediante affidamento a soggetti privati in conformità alla normativa vigente in materia, compresa la società in house del Comune;
 - c) titolarità e gestione privata convenzionata ai sensi della normativa vigente;
 - d) titolarità e gestione privata non convenzionata.
2. In particolare, l'affidamento dei servizi educativi di cui al comma 1, lettera b), avviene, previo espletamento delle procedure ad evidenza pubblica:
 - a) favorendo il confronto tra più soggetti e più offerte e la valutazione dei diversi elementi di qualità dell'offerta, con particolare riguardo all'efficacia e all'appropriatezza delle prestazioni;
 - b) nel rispetto delle clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi decentrati stipulati da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
3. Al fine di riconoscere la libera scelta delle famiglie in base alle esigenze di conciliazione di vita e di lavoro, è garantito pari accesso a tutti i servizi educativi previsti dalla normativa regionale vigente.

Art. 6
(Utenti dei servizi educativi a offerta pubblica)

1. I servizi educativi a titolarità pubblica e quelli a titolarità privata convenzionati ai sensi dell'art. 45 della L.R. 7/2020, di seguito denominati servizi educativi a offerta pubblica, sono aperti a tutte le bambine e a tutti i bambini rientranti nella fascia di età di cui all'articolo 2, comma 1, del presente Regolamento, residenti e/o domiciliati nel Comune in cui sono ubicati i relativi servizi e/o in quelli limitrofi o che abbiano un genitore che presta l'attività lavorativa nel comune stesso, senza distinzione di sesso, religione, etnia, nazionalità e gruppo sociale, anche apolidi o stranieri non accompagnati.
2. Le bambine e i bambini rientranti nella fascia di età di cui al comma 1 e non residenti nel Comune di Ardea, in cui sono ubicati i servizi educativi a offerta pubblica, possono essere accolti in caso di disponibilità di posti e sulla base di intese fra i Comuni interessati.

Art. 7
(Criteri di accesso ai servizi educativi a offerta pubblica)

1. La priorità nell'accesso ai servizi educativi a offerta pubblica è stabilita dal presente Regolamento secondo i criteri predeterminati nell'art. 7 della L.R. 7/2020 e precisamente:
 - a) disabilità e bisogni educativi speciali della bambina o del bambino;
 - b) due o più figli aventi età rientrante nell'obbligo scolastico;
 - c) disagio sociale e/o economico della famiglia, attestato dai competenti servizi sociali territoriali, riconoscendo priorità alla famiglia monoparentale;
 - d) particolari condizioni di lavoro dei genitori;
 - e) condizione di detenzione di uno o di entrambi i genitori;
 - f) altre situazioni familiari individuate dal Comune, dai consultori, dalle case famiglia, dalle case rifugio o dai centri anti violenza di cui alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 (Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna) e successive modifiche;
 - g) orfani di femminicidio.

Art. 8
(Contributi delle famiglie ai costi di gestione)

1. Il Comune stabilisce le modalità di partecipazione delle famiglie alle spese di gestione derivanti dalla fruizione dei servizi educativi a offerta pubblica nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge Regionale n. 7/2020, nonché sulla base della situazione economica equivalente (ISEE).
2. Il Comune, con il presente Regolamento, stabilisce le ipotesi di esenzione in favore delle famiglie economicamente svantaggiate.

Art. 9
(Inclusione delle bambine e dei bambini con bisogni educativi speciali)

1. Tutti i servizi educativi presenti sul territorio comunale devono favorire l'inclusione nei percorsi formativi delle bambine e dei bambini con bisogni educativi speciali secondo piani educativi personalizzati, in collaborazione con i servizi sociali del Comune e i servizi della ASL locale, secondo le rispettive competenze, nonché con il coinvolgimento dei genitori nelle fasi di elaborazione e attuazione del piano educativo.

2. Ai fini della presente legge, per bisogni educativi speciali si intendono:
 - a) disabilità certificata ai sensi della l. 104/1992;
 - b) deficit e/o disturbi dello sviluppo e dell'apprendimento;
 - c) svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale;
 - d) emarginazione sociale.
3. A seguito della valutazione e della certificazione dell'Unità di valutazione multidisciplinare distrettuale (UVMD), tutti i servizi educativi presenti sul territorio comunale devono definire, nel piano assistenziale individuale, tramite anche il *budget* di salute, il progetto educativo adeguato alle esigenze delle bambine e dei bambini di cui al comma 2, lettera a), anche laddove è previsto un rapporto educatore/bambino di 1 a 1.
4. Il Comune individua, ai sensi del successivo art. 64, criteri e modalità per l'inclusione delle bambine e dei bambini di cui al comma 2 intervenendo, in particolare:
 - a) sul numero delle bambine e dei bambini accolti nel servizio, in modo da garantire un'efficace esperienza formativa di tutti gli utenti;
 - b) sulla dotazione del personale educativo assegnato e ad essi dedicato anche facendo ricorso alle risorse stanziare nel piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, fermo restando quanto stabilito dal comma 3;
 - c) sulla permanenza dei bambini oltre il terzo anno di età e, ove possibile, sulla continuità educativa con la scuola dell'infanzia ubicata nello stesso plesso.

CAPO II

ISTITUZIONI, SOGGETTI E FUNZIONI

Art. 10 **(Comuni)**

1. Il Comune di Ardea svolge le seguenti funzioni amministrative:
 - a) gestisce in forma diretta e indiretta i propri servizi educativi dell'infanzia (qualora presenti) favorendone la qualificazione, tenendo conto del programma regionale dei servizi educativi per la prima infanzia e della normativa statale sulla parità scolastica;
 - b) definisce i criteri per assicurare l'accesso ai servizi educativi a offerta pubblica, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 7 del presente Regolamento, nonché le relative graduatorie;
 - c) definisce le tariffe dei servizi educativi a offerta pubblica nel rispetto dei criteri indicati dalla normativa regionale vigente;
 - d) definisce i livelli di partecipazione alle spese di gestione dei servizi da parte delle famiglie degli utenti, ai sensi dell'articolo 8 del presente Regolamento;
 - e) autorizza e accredita i servizi educativi, sia a titolarità pubblica sia a titolarità privata, nel rispetto della normativa vigente e secondo quanto disciplinato dal presente Regolamento;
 - f) realizza attività costanti e documentate di monitoraggio e di verifica del funzionamento dei servizi educativi per l'infanzia;
 - g) definisce le ulteriori norme tecniche per la sicurezza dei bambini per i nidi domestici di cui all'articolo 40 della L.R. 7/2020 nel rispetto degli *standard* strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi definiti dalla Regione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera f), del d.lgs. 65/2017;
 - h) definisce i parametri di adeguatezza numerica del personale ausiliario nei servizi educativi, ai sensi della normativa regionale vigente;
 - i) assicura l'integrazione delle bambine e dei bambini con bisogni educativi speciali ai sensi dell'articolo 9 del presente Regolamento;

l) elabora, in collaborazione con la ASL territorialmente competente, protocolli relativi alle attività poste in essere dalle stesse ai sensi dell'articolo 11 del presente Regolamento, promuovendone l'adozione anche da parte dei servizi a titolarità e gestione privata;

m) svolge le funzioni inerenti la vigilanza sui servizi educativi, ai sensi dell'articolo 99 e irroga le sanzioni di cui all'articolo 100 del presente Regolamento;

n) definisce le modalità di coinvolgimento e partecipazione delle famiglie in considerazione della loro primaria responsabilità educativa;

o) attiva il coordinamento pedagogico del sistema integrato di educazione e istruzione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e i gestori privati;

p) coordina, al fine di garantire l'integrazione e l'unitarietà della rete dei servizi e delle strutture educative, la programmazione dell'offerta formativa, sulla base delle esigenze del territorio di riferimento;

q) promuove iniziative ed esperienze di continuità dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia con il primo ciclo di istruzione;

r) trasmette alla Regione le informazioni relative ai servizi educativi, ai fini dell'attuazione del sistema informativo di cui all'articolo 48 della Legge Regionale 7/2020;

s) promuove, con il coinvolgimento dei coordinatori pedagogici, interventi di formazione e di qualificazione del personale dei servizi educativi, anche in collaborazione con altri soggetti, valorizzandone la presenza e l'esperienza;

t) facilita e regola la presenza degli enti del Terzo settore, con personale adeguatamente formato, nella gestione dei servizi educativi;

u) promuove la conoscenza e l'informazione sulle proposte educative presenti nel territorio e sulle loro caratteristiche, anche avvalendosi della collaborazione dei soggetti che operano in questo ambito. A tale fine, il Comune di Ardea può avvalersi di strumenti telematici per rendere disponibile la mappa aggiornata dell'offerta dei servizi educativi presenti sul territorio, con la descrizione delle loro caratteristiche e ogni altra informazione utile a orientare la scelta educativa delle famiglie;

v) promuove, nell'ottica di sostegno alla genitorialità, momenti di confronto con le famiglie sulla gestione della cura educativa delle bambine e dei bambini e di partecipazione attiva di entrambi i genitori alle attività educative, anche con l'ausilio degli enti del Terzo settore e della ASL territoriale nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 9 del presente Regolamento.

Art. 11 **(Aziende sanitarie locali)**

1. Nell'ambito della normativa vigente, l'azienda sanitaria locale, in collaborazione con il Comune:
 - a) svolge attività di vigilanza ai sensi dell'articolo 99 del presente Regolamento;
 - b) svolge attività di controllo in materia di somministrazione, caratteristiche igieniche e nutrizionali dei pasti, approvando le tabelle dietetiche adottate nei servizi, ai sensi dell'articolo 25 del presente Regolamento;
 - c) realizza attività d'informazione e prevenzione in tema di salute, benessere dell'infanzia e disabilità;
 - d) individua forme specifiche di collaborazione con i soggetti gestori dei servizi educativi per le finalità di cui all'articolo 9, prevedendo la presenza di figure professionali adeguate in relazione alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie da erogarsi in orario di fruizione del servizio;
 - e) svolge attività di collaborazione in fase di autorizzazione, in materia igienico sanitaria e sicurezza dei locali, rilasciando l'attestazione della ricettività massima del nido.

Art. 12
(Soggetti gestori dei servizi educativi)

1. I titolari della gestione dei servizi educativi si occupano di garantire la qualità e la continuità degli interventi sul piano educativo, nonché l'efficacia e l'efficienza sul piano organizzativo e gestionale, assicurando lo svolgimento delle funzioni di direzione gestionale e di coordinamento pedagogico e garantendo in particolare:
 - a) la predisposizione e l'attuazione del progetto educativo di cui all'articolo 32;
 - b) la predisposizione della carta dei servizi di cui all'articolo 33;
 - c) la predisposizione del sistema di tutela delle bambine e dei bambini dal rischio di abusi e maltrattamenti da parte degli adulti nonché l'acquisizione del certificato penale antipedofilia del personale dipendente di cui al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39;
 - d) il coordinamento con gli altri servizi educativi presenti nel territorio e con le aziende sanitarie locali;
 - e) la partecipazione delle famiglie, ai sensi dell'articolo 17;
 - f) la stipula dei contratti di assicurazione sulla responsabilità civile previsti dalla normativa vigente per il personale e le bambine e i bambini utenti del servizio;
 - g) il rispetto della normativa vigente in materia d'igiene, sicurezza e sanità;
 - h) la formazione continua in servizio del personale, ivi compreso il personale addetto alla preparazione dei pasti di cui all'articolo 23, commi 2 e 3 della L.R. 7/2020;
 - i) la periodica messa a disposizione del Comune delle informazioni di propria competenza relative ai servizi, affinché confluiscono nel sistema informativo regionale di cui all'articolo 59 del presente Regolamento;
 - l) l'offerta di prodotti alimentari nella logica di un sistema di qualità e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 25 del presente Regolamento;
2. I soggetti gestori assicurano, altresì, al personale impiegato nei servizi educativi l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento, siglati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Art. 13
(Coordinatore pedagogico)

1. I soggetti gestori dei servizi educativi per l'infanzia autorizzati al funzionamento, individuano per ciascun servizio o gruppo di servizi il coordinatore pedagogico, con le seguenti funzioni:
 - a. Coordina il gruppo educativo di cui all'art. 15 della L.R. 7/2020;
 - b. Garantisce l'organizzazione del personale del servizio e di relativi turni di lavoro, il rispetto del rapporto numerico prescritto tra educatori e bambini, attiva le sostituzioni in caso di assenza improvvisa di un operatore;
 - c. Garantisce l'applicazione di tutti gli strumenti, i protocolli operativi e le prassi per assicurare la sicurezza, il benessere e la salute dei bambini, nell'ambito della loro frequenza del servizio;
 - d. Garantisce e coordina l'attuazione del progetto educativo di cui all'art. 28 della L.R. 7/2020 e ne assicura il monitoraggio costante;
 - e. Assicura che il progetto educativo sia costantemente aggiornato in ordine ai suoi obiettivi e ne verifica l'attivazione, in particolare si occupa di:
 - ✓ Accoglienza dei minori e dei loro genitori, con particolare attenzione al primo ingresso delle bambine e dei bambini;
 - ✓ Inclusione dei minori con bisogni educativi speciali nei percorsi educativi;
 - ✓ Organizzazione del servizio, con particolare riguardo al calendario, agli orari, all'uso degli ambienti nonché al tempo di lavoro frontale e non frontale del personale educativo;

- ✓ Elementi costitutivi della programmazione educativa e relativa verifica, definendo modalità e tempi per favorire le attività didattiche, di gioco e di cura e l'interazione tra le bambine e i bambini e tra adulti e le bambine e i bambini;
 - ✓ Strumenti metodologici del gruppo educativo, quali l'osservazione, la documentazione, la verifica e l'autovalutazione;
 - ✓ Attività e iniziative per la partecipazione attiva delle famiglie alla vita del servizio;
 - ✓ Continuità educativa con la scuola dell'infanzia e attività di conoscenza e integrazione con i servizi culturali, ricreativi, sanitari e sociali presenti sul territorio di riferimento;
- f. Cura l'aggiornamento della carta dei servizi di cui all'articolo 33 del presente Regolamento;
- g. Assicura il dialogo costante con le famiglie, il loro coinvolgimento e la partecipazione al progetto educativo dei loro figli;
- h. Partecipa alla commissione distrettuale per i servizi educativi, di cui all'art. 46 della R.L. e cura il raccordo con gli altri servizi educativi del territorio;
- i. Partecipa al coordinamento pedagogico territoriale di cui all'art. 18 della L.R. 7/2020, per la continuità educativa e l'integrazione verticale del sistema 0-6 in raccordo con le scuole dell'infanzia;
- j. Cura il rapporto del servizio con i servizi sociali e sanitari competenti per territorio, attivandone la collaborazione e l'intervento nei casi necessari.

Art. 14

(Titoli di studio e requisiti di onorabilità per le funzioni di coordinamento pedagogico)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 3 bis del d.lgs. 65/2017, per svolgere le funzioni di coordinatore pedagogico è necessario il possesso della laurea magistrale in corsi afferenti le classi pedagogiche o titoli equipollenti.
2. Ai sensi della normativa vigente, il coordinatore pedagogico non deve essere stato condannato con sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero avere procedimenti penali in corso, per reati di cui di cui al Titolo IX (dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume), al Capo IV del Titolo XI (Dei delitti contro la famiglia) e al Capo I e alle sezioni I, II e III del Titolo XII (Dei delitti contro la persona) del Libro secondo del codice penale.

Art. 15

(Cumulo di incarichi e dotazione oraria minima del coordinatore pedagogico)

1. Ad ogni coordinatore pedagogico può essere assegnato il coordinamento di più strutture destinate a servizi educativi, purché sia in grado di assicurare effettivamente la funzione per tutti i servizi e a beneficio di tutti i bambini iscritti. Le caratteristiche e la quantificazione oraria dell'incarico di coordinatore dovrà essere riportato nella determinazione dirigenziale e nella carta dei servizi, su quest'ultima con esplicito riferimento anche agli orari e alla modalità con cui le famiglie potranno contattarlo.
2. Nel caso degli asili nido, il coordinatore pedagogico dovrà assicurare un impegno minimo di 1 ora mensile per ogni minore in ciascun asilo nido.
3. Tale impegno minimo orario non si applica nel caso in cui il gestore sia anche coordinatore pedagogico.

Art. 16

(Gruppo educativo)

1. Il gruppo educativo promuove l'equilibrata e piena adibizione delle professionalità degli operatori addetti al servizio e alla gestione collegiale del lavoro, in stretta collaborazione con le famiglie,

- al fine di garantire la continuità degli interventi educativi, il pieno e integrato utilizzo delle diverse professionalità degli operatori del servizio, la messa in atto e l'efficacia delle pratiche finalizzate a prevenire, valutare e gestire il rischio da stress lavoro-correlato.
2. Ai fini di cui al comma 1, il gruppo educativo è costituito da un coordinatore pedagogico e dal personale operante nel nido.
 3. Il gruppo educativo elabora, aggiorna e attua collegialmente il progetto educativo e inoltre:
 - a. elabora gli indirizzi metodologici e logistico-operativi per la realizzazione del servizio, occupandosi di impostare e verificare il lavoro psicopedagogico;
 - b. collabora attivamente con le famiglie per la realizzazione di iniziative partecipate e in coerenza con il progetto educativo;
 - c. attua il sistema di prevenzione e tutela delle bambine e dei bambini dal rischio di abusi e maltrattamenti da parte degli adulti di cui all'articolo 30;
 - d. determina le modalità di costante confronto e collaborazione con le famiglie dei bambini;
 - e. formula proposte di aggiornamento e di formazione continua del personale ai sensi dell'articolo 28;
 - f. segnala tempestivamente agli organismi di partecipazione delle famiglie le eventuali difficoltà di realizzazione del progetto educativo che ostacolano il buon funzionamento del servizio.

Art. 17

(Gestione sociale e partecipazione delle famiglie)

1. Nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge al gruppo educativo di cui all'articolo 16 del presente Regolamento e ferma restando l'autonomia dello stesso, la gestione sociale è l'insieme delle attività di partecipazione e di raccordo tra il gruppo educativo e le famiglie che contribuiscono alla definizione dei contenuti, delle caratteristiche e al funzionamento del servizio educativo, tramite i seguenti organi:
 - a) assemblea dei genitori;
 - b) comitato di gestione.
2. I criteri e le modalità di funzionamento degli organi di cui al comma 1, sono disciplinati agli artt. 73 e 77 del presente Regolamento;
3. Le famiglie e i loro organi rappresentativi, in particolare, possono:
 - a) richiedere al soggetto gestore verifiche e controlli in merito al regolare andamento del servizio e in particolare allo svolgimento delle attività programmate;
 - b) essere coinvolti con proposte di partecipazione attiva alla vita del servizio e in coerenza con il progetto educativo;
 - c) esprimere proposte in riferimento al calendario annuale, all'ampliamento dell'orario settimanale e giornaliero del servizio, nonché agli incontri con il gruppo educativo di cui all'articolo 16 del presente Regolamento;
 - d) esprimere proposte per l'acquisto del materiale didattico e ludico, con particolare riferimento all'indicazione dei sussidi didattici e strumentali che consentono la permanenza e il pieno inserimento dei bambini disabili alla vita collettiva del nido.

Art. 18

(Poli per l'infanzia)

1. Al fine di consolidare il sistema integrato di educazione e istruzione dai primi mesi di vita al compimento dei sei anni di età e di favorire la continuità educativa, la Regione, d'intesa con l'ufficio scolastico regionale, tenuto conto delle proposte formulate dal Comune, programma la costituzione di - Poli per l'infanzia.

2. I poli per l'infanzia accolgono, in un unico plesso o in edifici aventi particelle catastali contigue, almeno un servizio educativo per l'infanzia ed una scuola dell'infanzia.
3. In ciascuno dei Poli di cui al comma 1:
 - a) i servizi generali aventi le stesse funzioni, nonché gli spazi esterni, possono essere condivisi purché la progettazione e il dimensionamento degli stessi garantiscano la funzionalità ed il corretto svolgimento dei servizi;
 - b) gli ambienti per le attività ludico-ricreative dei servizi educativi costituiscono lo strumento principale di attuazione della continuità educativa, favorendo il gioco e l'incontro tra gruppi di bambine e bambini di età diversa e personale di diversa formazione all'interno di spazi condivisi e fruibili secondo il progetto educativo.
4. I poli per l'infanzia sono, pertanto, caratterizzati da:
 - a) la condivisione di servizi generali (quali, ad esempio, la segreteria, l'ufficio del coordinatore pedagogico, l'aula insegnanti, la cucina/sporzionamento dei pasti), di spazi collettivi (quali ad esempio l'area esterna, il salone) e di risorse professionali (quali il personale amministrativo, il personale ausiliario, il personale di coordinamento);
 - b) l'integrazione dei percorsi secondo un progetto di continuità educativa zero sei anni.
5. La continuità educativa viene costruita e sostenuta nel tempo attraverso:
 - a) l'esplicitazione dei riferimenti ideali in un progetto educativo identitario comune;
 - b) l'attribuzione ad un'unica figura delle funzioni di coordinamento pedagogico zero sei anni;
 - c) la programmazione lungo l'anno educativo di alcuni collegi unitari con tutto il personale;
 - d) la progettazione e la realizzazione di occasioni formative interne rivolte a tutto il personale.
4. Il progetto educativo, in particolare, sviluppa l'integrazione delle attività rivolte alle diverse età accolte attraverso adeguate modalità di organizzazione degli spazi, dei gruppi dei bambini e delle bambine e dei turni del personale.

Art. 19

(Formazione del personale dei Poli per l'Infanzia)

1. La formazione continua è uno degli obiettivi strategici del sistema di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni.
2. I soggetti gestori, nella programmazione e nella realizzazione della formazione obbligatoria annua, dedicano il cinquanta per cento delle attività formative ad iniziative congiunte tra gli educatori del servizio educativo per l'infanzia e gli insegnanti della scuola dell'infanzia.

Art. 20

(Sostituzione temporanea del personale dei Poli per l'Infanzia)

1. Il personale educativo che abbia maturato almeno quaranta ore di formazione specifica sulla continuità educativa per l'integrazione zero sei anni, può essere utilizzato, in caso di necessità, per le sostituzioni temporanee per massimo tre giorni presso l'altro servizio presente nello stesso polo.

Art. 21

(Comunicazione visiva – Poli per l'Infanzia)

1. Al fine di identificare in modo univoco la struttura e valorizzare il progetto educativo di continuità zero sei anni, il polo per l'infanzia deve essere identificato chiaramente con la denominazione "polo per l'infanzia" nei rapporti con le famiglie e con i referenti istituzionali.

Art. 22
(Coordinamenti pedagogici territoriali)

1. Al fine di consolidare il sistema integrato di educazione e istruzione dai primi mesi di vita al compimento dei sei anni di età e di favorire la continuità educativa, la Regione promuove i coordinamenti pedagogici territoriali del sistema integrato di educazione e di istruzione, d'intesa con l'ufficio scolastico regionale e le rappresentanze degli enti locali, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
2. I coordinamenti pedagogici territoriali hanno il compito di consolidare il sistema integrato di educazione e istruzione dai primi mesi di vita al compimento dei 6 anni di età e di favorire la continuità educativa tra servizi educativi e scuole dell'infanzia per assicurare omogeneità, efficienza e qualità nei servizi, sia sul piano educativo, sia sul piano organizzativo e gestionale;
3. I coordinamenti pedagogici territoriali favoriscono il raccordo e l'integrazione dei servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia presenti nel territorio comunale attraverso:
 - a) la formazione degli operatori e il sostegno tecnico al lavoro educativo e alla gestione ed organizzazione del gruppo di lavoro;
 - b) l'incentivazione di incontri, confronti e scambi tra i servizi educativi rivolti a fasce di età differenti;
 - c) la promozione dell'innovazione e della sperimentazione educativa e della relativa documentazione necessaria al raggiungimento delle predette finalità;
 - d) il sostegno della partecipazione delle famiglie e la promozione della cultura dell'infanzia e della genitorialità;
 - e) il supporto ai percorsi di monitoraggio e di valutazione della qualità dei singoli servizi nel contesto territoriale di riferimento;
 - f) il raccordo tra servizi educativi, scolastici, sociali e sanitari presenti nel territorio di riferimento.
4. Il coordinamento pedagogico territoriale può essere istituito a livello di distretto sociosanitario, con provvedimento del Sindaco del Comune Capofila del distretto sociosanitario (Consorzio) e prevede la partecipazione:
 - a. Di tutti i coordinatori pedagogici dei servizi educativi per l'infanzia pubblici e privati accreditati nel territorio del distretto;
 - b. Dei coordinatori pedagogici/didattici delle scuole dell'infanzia pubbliche e paritarie del territorio;
 - c. Di un rappresentante di ciascun Comune del Distretto (o comuni consorziati), che non sia titolare di almeno un asilnido o scuola dell'infanzia pubblici;
 - d. Di un rappresentante dell'USR.
5. il coordinatore pedagogicoterritoriale:
 - a. Convoca e presiede gli incontri del coordinamento, almeno due volte all'anno;
 - b. Anima il coordinamento, promuovendo iniziative nell'ambito delle funzioni attribuite al coordinamento stesso favorendone la massima partecipazione, con l'obiettivo di realizzare effettivamente la conoscenza reciproca, la collaborazione e la costruzione di un sistema pedagogico territoriale;
 - c. Garantisce, attraverso il coinvolgimento del coordinamento, la raccolta completa e omogenea di dati e informazioni statistiche sui servizi educativi, per la alimentazione del sistema informativo regionale di cui all'art. 48 della L.R. 7/2020.

CAPO III

REQUISITI DEI SERVIZI EDUCATIVI

Art. 23 **(Ubicazione dei servizi educativi)**

1. I servizi educativi sono situati nelle zone urbanistiche destinate a servizi o ad attrezzature d'interesse comune dal piano urbanistico comunale generale (PUCG) di cui all'articolo 28, comma 2, lettera a), della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio), preferibilmente in complessi edilizi di nuova costruzione destinati a strutture scolastiche o in edifici di nuova costruzione singoli o aggregati a scuole dell'infanzia, garantendo le migliori condizioni di salubrità, anche in relazione all'inquinamento atmosferico, acustico elettromagnetico, alla sostenibilità ecologica e all'ottimizzazione energetica, ai sensi della normativa vigente.
2. Qualora l'edificio non sia interamente destinato a servizio educativo, deve essere assicurata l'autonomia funzionale del servizio educativo.
3. I comuni individuano, in relazione alle caratteristiche dell'edificio, i casi in cui alcuni spazi di quest'ultimo possono essere condivisi fra il servizio educativo e altri servizi ubicati nel medesimo edificio.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano ai nidi domestici.
5. Ai fini di cui al comma 1, è riconosciuto alle bambine e ai bambini il diritto alla sicurezza scolastica, inteso come combinazione degli elementi di sicurezza strutturale e antisismica, urbanistici, architettonici, di abitabilità, salubrità, *comfort*, assenza di barriere architettoniche e complessiva accessibilità per gli studenti disabili e delle misure di prevenzione, protezione e soccorso, necessari ad assicurare a chi fruisce dell'ambiente scolastico i diritti inviolabili alla sicurezza e all'incolumità della persona, alla salute e al benessere psico-fisico, nonché il diritto delle bambine e dei bambini all'educazione e all'istruzione.
6. I servizi educativi, ad eccezione dello spazio gioco di cui all'articolo 47 e del nido domestico di cui all'articolo 48, sono collocati al piano terra ed è consentito l'utilizzo di eventuali locali seminterrati solo per destinarli a centrale termica, cucina, dispensa, magazzino, lavanderia, bagni e spogliatoi del personale e a qualunque altro uso che non preveda la presenza dei bambini.
7. Nel rispetto della normativa vigente in materia urbanistica, edilizia, igienico sanitaria e di sicurezza sui luoghi di lavoro, per la realizzazione di servizi educativi è consentito il cambio, anche temporaneo, di destinazione d'uso di edifici esistenti o parti di essi in tutte le zone urbanistiche individuate nel piano urbanistico comunale generale di cui all'articolo 28, comma 2, lettera a), della l.r. 38/1999 con esclusione delle zone in cui si registri la presenza di impianti industriali insalubri come definiti dal decreto del Ministro della sanità del 5 settembre 1994 (Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del Testo unico delle leggi sanitarie) e le zone identificate ad elevato rischio di frana e inondazione, fatti salvi i diritti dei terzi. In tali ipotesi non sono dovuti oneri di urbanizzazione primaria e oneri concessori qualora, al termine del servizio, lo spazio riacquisti la precedente destinazione urbanistica.
8. Negli ambiti di nuovi insediamenti e di quelli da riqualificare, la norma regionale favorisce interventi per l'integrazione e la continuità tra servizi educativi per l'infanzia, scuole primarie e servizi sociali e sanitari, ponendo particolare attenzione all'accessibilità al servizio, al sistema della mobilità, della sicurezza e delle aree verdi, alla qualità architettonica e alla sostenibilità edilizia.

Art. 24 **(Requisiti degli spazi, degli arredi e dei giochi)**

1. Gli spazi interni ed esterni dei servizi educativi devono possedere caratteristiche che, nel rispetto dei requisiti strutturali e impiantistici previsti da normativa di carattere generale, tutelino la salute, la sicurezza e il benessere delle bambine e dei bambini e del personale e che garantiscano il

perseguimento delle finalità educative del servizio.

2. L'area esterna del servizio educativo a uso esclusivo delle bambine e dei bambini, ove prevista per la specifica tipologia di servizio, è adiacente all'edificio in cui è collocato il servizio educativo, recintata, attrezzata a verde e comprensiva di adeguate zone d'ombra.
3. Le aree esterne destinate a parcheggi e a viabilità carrabile e gli spazi esterni pertinenti alla struttura non di uso dei bambini sono protetti per garantire la sicurezza degli stessi.
4. Gli arredi, le suppellettili, il materiale educativo e didattico e i giochi devono essere scelti in conformità al progetto educativo di cui all'articolo 32 e nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e di salute e orientando, ove possibile, la scelta verso materiali ecosostenibili.
5. Il progetto educativo di cui all'articolo 32 e, più in generale, l'organizzazione del servizio devono assicurare un utilizzo corretto di arredi e attrezzature che tuteli la sicurezza dei bambini.
6. Al fine di assicurare le finalità dei servizi, alla progettazione tecnica degli spazi interni ed esterni e alla definizione della dotazione degli arredi e dei giochi deve partecipare un rappresentante del coordinamento pedagogico o, comunque, un esperto in materia psicopedagogica.
7. In orario di chiusura dei servizi è possibile l'utilizzo programmato dei locali per servizi aggiuntivi quali attività ludico-ricreative per bambine e bambini, ovvero altre iniziative, garantendo la salvaguardia dell'igiene, della funzionalità, della sicurezza e dell'organizzazione del servizio educativo, anche tramite la previsione di protocolli d'uso dei locali e di sanificazione degli stessi al termine dell'utilizzo.

Art. 25 **(Refezione e tabella dietetica)**

1. Al fine di perseguire la diffusione di abitudini alimentari corrette e salvaguardare le caratteristiche nutrizionali e di qualità che consentano una crescita sana ed equilibrata delle bambine e dei bambini nel rispetto delle differenze etniche, culturali e religiose, nei servizi educativi ove è prevista l'erogazione dei pasti, sono applicate tabelle dietetiche rispettose delle linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica, approvate dagli organismi competenti;
2. Le tabelle dietetiche di cui al comma 1:
 - a. sono approvate dalle competenti strutture della ASL territoriale, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b) del presente Regolamento;
 - b. contengono menù differenziati per fasce d'età e, ove necessario, menù personalizzati per diete speciali previste dal medico o per motivazioni religiose e culturali.
3. I soggetti gestori devono seguire procedure di acquisto, conservazione ed utilizzo degli alimenti che garantiscano il rispetto della normativa vigente.
4. Il servizio educativo deve essere erogato garantendo il rispetto dei criteri ambientali minimi previsti dal decreto del Ministero competente.
5. Il Comune recepisce indirizzi eventualmente forniti dalla Regione Lazio in merito al rispetto dei requisiti di qualità e quantità nell'interesse delle bambine e dei bambini, favorendo altresì l'utilizzo di materiale ecologico, la riduzione dell'uso della plastica e l'impiego di prodotti a chilometro zero.

Art. 26 **(Compiti del personale)**

1. Il funzionamento dei servizi educativi è garantito da un coordinatore pedagogico che svolge le funzioni di cui all'articolo 13, dagli educatori e dal personale ausiliario, che operano secondo il principio della collegialità e nel rispetto degli indirizzi contenuti nel progetto educativo di cui all'articolo

2. Gli educatori sono responsabili della cura e dell'educazione delle bambine e dei bambini, attuano e verificano il progetto educativo di cui all'articolo 32, curano le relazioni con i genitori e agevolano la comunicazione dei genitori, promuovendone il loro ruolo attivo.
3. Il personale ausiliario, adeguatamente formato, è addetto alla refezione, se prevista, alla pulizia, al riordino degli ambienti e dei materiali e collabora con gli educatori del servizio.
4. Nello svolgimento dei compiti di cui al comma precedente, il personale ausiliario garantisce il mantenimento di condizioni igienico-ambientali adeguate al servizio, segnalando al coordinatore pedagogico eventuali disfunzioni.
5. Il personale ausiliario collabora con gli educatori anche in occasione di iniziative complementari e sussidiarie rispetto alle attività educative.
6. Non compete al personale ausiliario l'igiene e il cambio dei bambini e delle bambine.
7. Sono previsti incontri periodici di tutto il personale per l'impostazione e la verifica del lavoro educativo e per l'elaborazione di indicazioni metodologiche e operative.
8. La preparazione dei pasti è svolta da personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 27, commi 3 e 4.

Art. 27
(Titoli di studio)

1. Possono accedere ai posti di educatori dei servizi educativi coloro che sono in possesso della laurea in Scienze dell'educazione e della formazione nella classe L19 ad indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in scienze della formazione primaria integrata da un corso di specializzazione per complessivi sessanta crediti formativi universitari.
2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107), per l'accesso ai posti di educatore nei servizi per l'infanzia, continuano ad avere validità i seguenti diplomi conseguiti entro il 31/05/2017:
 - a) maestra d'asilo;
 - b) vigilatore d'infanzia;
 - c) puericultrice;
 - d) assistente d'infanzia o alla comunità d'infanzia;
 - e) abilitazione magistrale;
 - f) maturità professionale di assistente di comunità infantile;
 - g) maturità tecnica femminile;
 - h) liceo socio-psicopedagogico;
 - i) laurea in scienze della formazione primaria a ciclo unico quinquennale;
 - l) laurea in scienze della formazione primaria, con indirizzo scuola dell'infanzia, vecchio ordinamento;
 - m) laurea di durata triennale, laurea del vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, nell'ambito delle discipline di scienze dell'educazione e della formazione o titoli equipollenti.
3. Nelle strutture con preparazione diretta dei pasti, il responsabile della cucina deve essere in possesso di adeguate competenze tecnico-professionali, comprovate da idonea documentazione. Costituisce idonea documentazione il possesso di diploma quinquennale nel settore della preparazione pasti conseguito presso un istituto professionale alberghiero o di qualifica triennale di operatore della ristorazione con indirizzo "Preparazione degli alimenti e allestimento piatti" o di diploma professionale di tecnico di cucina rilasciato dalle Regioni e dalle province autonome, o di attestato di qualifica di operatore della ristorazione-aiuto cuoco o di tecnico della produzione pasticcioco, rilasciati dalla Regione Lazio o attestati di certificazione rilasciati da enti titolari e

affendenti alle medesime aree di attività del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali. Il possesso del titolo può essere sostituito anche da esperienza qualificata di cuoco o aiuto cuoco della durata di almeno tre anni, anche non continuativi negli ultimi dieci anni, dimostrata attraverso idonea documentazione.

4. Il personale addetto alla gestione dei pasti, sia nelle strutture con e sia nelle strutture senza preparazione diretta dei pasti, deve essere in possesso di idonea documentazione attestante la frequenza del corso sul sistema di autocontrollo alimentare HACCP (Hazard Analysis of Critical Control Point).

Art. 28 **(Formazione continua in servizio)**

1. La formazione continua in servizio del personale educativo e di quello ausiliario è garantita dai soggetti gestori, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera o) del presente Regolamento, nell'ambito di un'apposita programmazione annuale, nel rispetto di quanto previsto nel Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della l. 107/2015.
2. Le attività formative devono promuovere la qualità dell'intervento educativo, pedagogico e organizzativo tenendo presente i diversi bisogni formativi del personale anche in raccordo con il coordinamento pedagogico territoriale ed in particolare consistono in:
 - a) corsi periodici di riqualificazione professionale, organizzati dagli enti locali e da enti formativi accreditati ai sensi della normativa vigente ovvero svolti da professionisti incaricati secondo la normativa vigente;
 - b) iniziative volte al confronto di esperienze di lavoro che si realizzano nei vari servizi educativi territoriali, nonché di approfondimento della conoscenza della realtà economica, sociale e culturale in cui opera il servizio;
 - c) incontri periodici di supporto e accompagnamento indirizzati al personale educativo, basati sulla supervisione pedagogica individuale e di gruppo, che garantiscano la prevenzione delle situazioni di *burn out*, così da tutelare l'utenza ed il personale stesso.
3. Le attività formative concorrono alla diffusione della cultura antidiscriminatoria e di inclusione.
4. Al fine di raggiungere progressivamente il consolidamento del sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia, la Regione Lazio promuove iniziative di formazione congiunta e di scambio di esperienze tra educatori di tutti i servizi educativi e delle scuole per l'infanzia.

Art. 29 **(Requisiti di onorabilità)**

1. Coloro che prestano la propria attività nei servizi educativi non devono essere stati condannati con sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero avere procedimenti penali in corso, per reati di cui al Titolo IX (Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume), al Capo IV del Titolo XI (Dei delitti contro la famiglia) e al Capo I e alle sezioni I, II e III del Capo III del Titolo XII (Dei delitti contro la persona) del Libro secondo del codice penale.

Art. 30 **(Sistema di prevenzione e tutela delle bambine e dei bambini)**

1. I soggetti gestori tutelano le bambine e i bambini dal rischio di abusi, maltrattamenti e condotte inappropriate da parte degli adulti, adottando un sistema di prevenzione e tutela che prevede in particolare:
 - a) il codice di condotta contenente i principi fondamentali da rispettare nel rapporto con le bambine e i bambini da sottoporre alla sottoscrizione di ciascun operatore;

- b) gli strumenti di segnalazione e risposta da adottare in caso di sospetto di abuso, maltrattamento e condotta inappropriata da parte di adulti nei confronti delle bambine e dei bambini, garantendo la tempestività, l'adeguata risposta e il necessario livello di riservatezza della segnalazione;
 - c) le procedure di valutazione periodica dei rischi di abusi;
 - d) la formazione e l'aggiornamento degli operatori in materia;
 - e) il monitoraggio e la valutazione del sistema di tutela.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce, ai sensi della normativa vigente, le linee guida per l'adozione del sistema di prevenzione e tutela di cui al comma 1, adottando lo schema tipo del codice di condotta di cui al comma 1, lettera a).
 3. Il sistema di prevenzione e tutela di cui al comma 1 è comunicato alle persone coinvolte nel servizio, ivi comprese le famiglie delle bambine e dei bambini utenti.

Art. 31

(Sistema di comunicazione delle assenze delle bambine e dei bambini)

1. La Regione Lazio promuove interventi affinché i servizi educativi si dotino di un sistema di comunicazione quotidiana con i genitori, per informare agevolmente dell'assenza non giustificata delle bambine e dei bambini e che preveda modalità di avviso e/o allarme in caso di omessa segnalazione da parte dei genitori.

Art. 32

(Progetto educativo)

1. Il gruppo educativo di cui all'articolo 16 elabora, adotta e attua un progetto educativo che, in conformità a quanto previsto all'articolo 5, comma 1, lettera f), del d.lgs.65/2017, con riferimento ad ogni anno didattico, specifica le modalità organizzative e pedagogiche attuate in relazione a:
 - a) accoglienza delle bambine e dei bambini e dei loro genitori, con particolare attenzione al primo ingresso delle bambine e dei bambini;
 - b) inclusione delle bambine e dei bambini con bisogni educativi speciali nei percorsi educativi;
 - c) organizzazione del servizio, con particolare riguardo al calendario, agli orari, all'uso degli ambienti nonché al tempo di lavoro frontale e non frontale del personale educativo;
 - d) elementi costitutivi della programmazione educativa, definendo modalità e tempi per favorire le attività didattiche, di gioco e di cura e l'interazione tra le bambine e i bambini e tra adulti e le bambine e bambini;
 - e) strumenti metodologici del gruppo educativo, quali l'osservazione, la documentazione, la verifica e l'autovalutazione;
 - f) attività e iniziative per la partecipazione attiva delle famiglie alla vita del servizio;
 - g) continuità educativa con la scuola dell'infanzia e attività di conoscenza e integrazione con i servizi culturali, ricreativi, sanitari e sociali presenti sul territorio di riferimento.

Art. 33

(Carta dei servizi)

1. I soggetti gestori si dotano della carta dei servizi volta alla tutela delle bambine e dei bambini che fruiscono del servizio e delle famiglie, garantendo la trasparenza e la qualità dei servizi offerti.
2. Ai fini di cui al comma 1, la carta dei servizi in particolare individua:
 - a) il responsabile del servizio;
 - b) le caratteristiche del servizio; le modalità di accesso, orari e tempi di erogazione del servizio;
 - c) le tariffe applicate;

- d) le modalità di partecipazione delle famiglie e dei loro organismi rappresentativi alle scelte educative e alla verifica della loro attuazione;
- e) le modalità e le procedure per la presentazione di reclami da parte degli utenti nei confronti dei gestori dei servizi;
- f) il sistema di tutela delle bambine e dei bambini dal rischio di abusi da parte degli adulti;
- g) la raccolta dei dati aggregati da inserire nel portale regionale.

CAPO IV NIDO

Art. 34 (Nido)

1. Il Nido è un servizio educativo, d'interesse pubblico, aperto a tutti i minori in età compresa tra i tre mesi e i tre anni, che concorre, unitamente alla famiglia, alla loro crescita e formazione.
2. Possono accedere al nido i bambini e le bambine che hanno compiuto tre mesi e che entro il 31 dicembre dell'anno educativo in cui si effettua l'iscrizione non hanno compiuto i tre anni di età, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, del presente Regolamento, per i bambini e le bambine con bisogni educativi speciali.
3. Il Nido ha le seguenti finalità:
 - la formazione e la socializzazione dei minori, nella prospettiva del benessere psicofisico e dello sviluppo delle potenzialità affettive, cognitive, relazionali e sociali;
 - la cura delle bambine e dei bambini che comporti un affidamento continuativo a figure diverse da quelle parentali in un contesto a quello familiare;
 - il sostegno alle famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative;
 - lo svolgimento delle attività didattiche educative in comune con la scuola dell'infanzia per promuovere la continuità educativa;
 - agevolare l'accesso al lavoro dei genitori.

Art. 35 (Funzionamento e prestazioni del nido)

1. Il nido, di norma, osserva un orario quotidiano che, a partire dalla mattina, corrisponde a un minimo di sei ed un massimo di dodici ore, garantendo come minimo cinque giorni alla settimana e dieci mesi all'anno e assicura:
 - a) il cambio e l'igiene della bambina e del bambino;
 - b) il servizio di refezione per la distribuzione del pasto principale e delle merende, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 25 del presente Regolamento;
 - c) il riposo delle bambine e dei bambini;
 - d) il gioco e l'attività educativa.
2. Ogni bambino può frequentare il nido per un massimo di dieci ore giornaliere.

Art. 36
(Ricettività)

1. La ricettività minima e massima del nido è fissata rispettivamente nel minimo di sei e nel massimo di sessanta posti. I nidi devono garantire sezioni distinte per classi di età, riservando alla sezione lattanti un numero di posti non inferiore al venti per cento del totale dei posti autorizzati.
2. Ogni sezione in cui è articolato il servizio accoglie un numero di bambine e di bambini che, tenuto conto del progetto educativo, favorisce lo svolgimento di attività individuali e di gruppo al fine di promuovere lo sviluppo delle competenze motorie, relazionali e cognitive e di sostenere il processo dalla dipendenza all'autonomia.
3. In deroga ai limiti di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 33 e 34 della L.R. 7/2020, il Comune può autorizzare il funzionamento di nidi aventi una ricettività massima superiore in relazione a specifiche esigenze locali, determinate in particolare dalla domanda del servizio.
4. Qualora l'articolazione e la divisione degli spazi dell'edificio non consentano una adeguata fruizione da parte delle bambine e dei bambini il Comune, in sede di autorizzazione, può ridurre o escludere l'estensione di cui al comma 3.
5. In considerazione della non corrispondenza tra le bambine e i bambini iscritti e frequentanti, è possibile iscrivere un numero di bambine e bambini superiore alla ricettività della struttura fino ad un massimo del quindici per cento.
6. Qualora siano stati iscritti un numero di bambini e bambine superiori alla ricettività della struttura ai sensi del comma 5, la frequenza in ogni momento della giornata non può comunque essere superiore alla ricettività autorizzata.

Art. 37
(Sezioni)

1. Il nido è suddiviso in base all'età dei bambini e delle bambine nelle seguenti sezioni:
 - a) piccoli o lattanti da tre mesi a dodici mesi;
 - b) medi o semidivezzi da tredici mesi a ventiquattro mesi;
 - c) grandi o divezzi da venticinque mesi a trentasei mesi.

Art. 38
(Assistenza sanitaria preventiva)

1. Ogni nido nomina un medico pediatra di riferimento per svolgere le funzioni di assistenza sanitaria preventiva, a chiamata o programmata.
2. La frequenza degli accessi del pediatra al nido non può essere inferiore ad una prestazione al mese.
3. Il pediatra coadiuva il personale educativo nella individuazione precoce dei disturbi e delle patologie nei bambini e nelle bambine.
4. Per i nidi a titolarità pubblica e per i posti in convenzione, il pediatra è individuato sulla base di accordi con l'azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente.

Art.39
(Spazi interni, esterni e di servizio)

1. Per quanto riguarda la regolamentazione degli spazi interni, esterni e di servizio, si rinvia agli artt. 33 e 34 della L.R. 7/2020 ed agli artt. 10, 11 e 12 del Regolamento attuativo 12/2021.

Art. 40
(Rapporto numerico tra personale e bambine e bambini)

1. Il rapporto numerico tra personale educativo del nido e bambini ospiti viene calcolato sulla base del numero totale degli iscritti secondo il parametro di un educatore ogni sette bambini.
2. Il soggetto gestore garantisce quanto previsto dal comma 1, applicando in autonomia il proprio modello pedagogico, organizzativo e operativo anche attraverso sezioni eterogenee.
3. Il rapporto numerico tra il personale ausiliario operante nei nidi e i bambini ospiti non può essere inferiore al rapporto di 1 operatore ogni 15 bambini, escluso il personale addetto alla preparazione dei pasti.
4. Le mansioni del personale educativo e del personale ausiliario sono definite all'art. 26 del presente Regolamento.

Art. 41
(Micronido)

1. Il micronido è un nido che prevede l'accoglienza di un numero ridotto di bambine e bambini pari nel massimo a quindici.
2. Al micronido si applicano le disposizioni del presente capo, fatta eccezione per l'obbligo della distinzione in sezioni per classi di età e della riserva del venti per cento per i lattanti di cui all'articolo 36, comma 1.

Art. 42
(Sezione primavera)

1. La sezione primavera è un servizio educativo che accoglie quotidianamente bambine e bambini di età compresa tra i ventiquattro e i trentasei mesi di età.
2. La sezione primavera concorre con le famiglie alla crescita, alla cura, alla formazione e alla socializzazione delle bambine e dei bambini e favorisce la continuità del percorso educativo e di istruzione dai primi mesi di vita ai sei anni di età.
3. Ai fini del consolidamento del sistema integrato di educazione e istruzione, la Regione promuove l'istituzione delle sezioni primavera nelle scuole di infanzia e nei Poli per l'infanzia del territorio regionale.
4. La sezione primavera garantisce, per almeno cinque giorni a settimana e dieci mesi l'anno, un orario quotidiano di funzionamento compreso tra un minimo di cinque ed un massimo di undici ore complessive.
5. Previo accordo con le competenti autorità scolastiche, è consentita l'apertura di sezioni primavera realizzate in edifici scolastici.
6. Alle sezioni primavera si applicano le disposizioni di cui ai capi III e IV della L.R. 7/2020 e del presente Regolamento, fatta eccezione per il rapporto numerico stabilito in un educatore ogni dieci bambini.

Art. 43
(Nido aziendale)

1. I servizi educativi nei luoghi di lavoro o anche nidi aziendali, pubblici e privati, seguono tutte le regole autorizzative e di accreditamento dei nidi.
2. Possono accedere al nido aziendale i figli dei lavoratori e delle lavoratrici dell'azienda stessa, anche se provenienti da altri comuni. L'accesso al nido avviene nei limiti dei posti autorizzati e secondo le regole di accesso stabilite dall'azienda.

3. L'eventuale disponibilità residua di posti del nido aziendale è utilizzata secondo le regole stabilite dall'azienda, con priorità per l'accesso dei bambini e delle bambine residenti o domiciliati nel comune o nel municipio di pertinenza.

CAPO V

EDUCAZIONE SPERIMENTALE

Art. 44 **(Educazione sperimentale all'aperto)**

1. L'educazione sperimentale all'aperto è intesa come vasta area di attività educative il cui comune denominatore è la valorizzazione dell'ambiente esterno, nelle sue diverse configurazioni come ambiente educativo, tramite esperienze dirette che rispondono al bisogno naturale dell'infanzia di esplorazione e scoperta nonché tramite progetti di educazione e sostenibilità ambientale.
La caratteristica principale dell'educazione sperimentale all'aperto è la libertà esplorativa, osservativa e manipolativa con cui i bambini e le bambine possono relazionarsi all'ambiente naturale esterno attraverso esperienze concrete e dirette. L'educazione sperimentale all'aperto ha una finalità educativa e formativa tale da accrescere le capacità di socializzazione dei bambini e delle bambine in un contesto di rispetto reciproco e per l'ambiente circostante.
2. Si può svolgere presso fattorie, aree verdi sia pubbliche che private, agriturismi, riserve e parchi naturali, piazze e luoghi pubblici, attraverso il ricorso a processi educativi e di apprendimento innovativi che valorizzino il protagonismo delle bambine e dei bambini.
3. Nel caso in cui le attività educative sperimentali all'aperto ricadano all'interno di un'area naturale protetta le disposizioni di cui al presente articolo devono tenere conto delle competenze attribuite agli enti di gestione delle aree naturali protette dalla normativa statale e regionale vigente in materia.
4. L'educazione sperimentale all'aperto può essere esercitata secondo le seguenti forme:
 - a. servizi di educazione all'aperto che possono essere esercitati nelle forme disciplinate dall'articolo 2 della l.r. 7/2020 (servizi educativi) e, pertanto, dedicate esclusivamente ai bambini in età compresa tra i 3 e i 36 mesi di età;
 - b. progetti di educazione all'aperto, anche senza l'utilizzo di spazi interni, rivolti, invece ai bambini tra i 3 mesi e i 6 anni e svolti autonomamente, o in collaborazione e/o integrazione con i servizi educativi o le scuole dell'infanzia.
5. Le attività educative sperimentali all'aperto devono adottare il progetto educativo di cui all'articolo 32. Il progetto educativo è garantito nella sua attuazione da un coordinatore pedagogico, considerando e valorizzando, per lo svolgimento di tale funzione, in particolar modo le figure che hanno maturato competenze specifiche nell'*"outdoor education"*. Il coordinatore pedagogico svolge le funzioni di cui all'articolo 13, insieme agli educatori e al personale ausiliario, sempre operando nel principio della collegialità e nel rispetto degli indirizzi contenuti nel progetto educativo.
6. La Regione può promuovere direttamente progetti di educazione sperimentale all'aperto da attuare attraverso apposite convenzioni.

Art. 45 **(Requisiti di autorizzazione dei servizi di educazione all'aperto)**

1. I servizi di educazione all'aperto corrispondono ad una delle tipologie previste dall'articolo 2, comma 1 del presente e ad essi si applica la relativa disciplina con le seguenti integrazioni:
 - a) il progetto educativo è caratterizzato da attività svolte prevalentemente all'aperto, e, in particolare, prevede:

- 1) un protocollo di sicurezza, di tutela della salute delle bambine e dei bambini e di prevenzione dei rischi specifici connessi all'attività all'aperto;
 - 2) l'utilizzo da parte delle bambine e dei bambini di un abbigliamento adeguato alle attività all'aria aperta tale da consentire l'accesso all'ambiente esterno in tutte le condizioni climatiche e stagionali;
 - b) spazi interni ridotti in misura del 30% rispetto a quelli previsti dalla L.R. 7/2020;
 - c) spazi esterni a disposizione in misura non inferiore a 50 mq/bambino;
 - d) il personale educativo, secondo la disciplina del singolo servizio, è specificatamente formato per l'educazione all'aperto;
 - e) la cassetta di pronto soccorso deve essere dotata di idonei medicinali antiallergici e disinfettanti specifici per la vita all'aperto, indicati dal proprio medico competente, per eventuali punture di insetti o animali o piante.
2. In caso di servizio di educazione all'aperto insediato all'interno di un parco, oasi o riserva naturale o, comunque, qualunque area pubblica, il richiedente dovrà allegare alla domanda di autorizzazione anche il nullaosta del soggetto gestore delle aree naturali protette.

Art. 46 **(Autorizzazione)**

1. I servizi di educazione sperimentale all'aperto, ubicati sul territorio comunale, sono soggetti a autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune Ardea
2. L'autorizzazione al funzionamento ha una durata massima di cinque anni.
3. Possono presentare domanda di autorizzazione:
 - a) servizi educativi per l'infanzia e scuole dell'infanzia che intendono ampliare l'offerta dei propri servizi avvalendosi dell'educazione sperimentale all'aperto;
 - b) altri enti che intendono organizzare e gestire servizi di educazione sperimentale all'aperto presso strutture terze (fattorie, agriturismi, parchi e riserve naturali, etc.) in collaborazione con servizi educativi per l'infanzia e scuole per l'infanzia.
4. La domanda di autorizzazione è presentata dal gestore o legale rappresentante e contiene:
 - a) generalità del gestore o del legale rappresentante in caso di ente;
 - b) denominazione e ragione sociale in caso di ente;
 - c) sede del servizio.
5. Alla domanda è allegata la seguente documentazione:
 - a) progetto educativo, con particolare riferimento alla strategia educativa basata sulla pedagogia attiva e sull'apprendimento esperienziale all'aperto, preventivamente validato/certificato da personale in possesso dei titoli di studio previsti per il coordinatore pedagogico;
 - b) generalità e curriculum vitae del coordinatore pedagogico;
 - c) relazione contenente la descrizione dei requisiti organizzativi del servizio che si intende offrire con particolare riferimento agli spazi esterni e alle regole relative alla sicurezza, con specifica indicazione delle misure adottate per il superamento delle barriere architettoniche derivanti dall'ambiente naturale.
 - d) nulla osta igienico sanitario della ASL territorialmente competente;
 - e) tabella dietetica approvata dai competenti uffici dell'ASL nel caso sia prevista la somministrazione di pasti e bevande. In tal caso, inoltre, è necessario allegare il piano di autocontrollo sull'igiene dei prodotti alimentari, redatto secondo le metodologie del sistema HACCP;
 - f) elenco degli accordi di collaborazione stipulati con i servizi educativi per l'infanzia e le scuole per l'infanzia;
 - g) dichiarazione sostitutiva in merito al possesso dei requisiti di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo, corredata da apposita relazione tecnica sottoscritta da tecnico abilitato.

6. Gli spazi interni del servizio devono avere una superficie minima di 5 mq a bambino; gli spazi esterni devono avere una superficie minima di 15 mq a bambino.
7. Al fine di tutelare i bambini e le bambine e la qualità del servizio educativo, il servizio sperimentale all'aperto deve possedere i seguenti requisiti:
 - a) rispetto delle normative vigenti in materia di edilizia, sicurezza, salubrità e igiene;
 - b) accessibilità degli spazi tale da garantire il superamento di ogni eventuale barriera architettonica, tenendo conto anche dei fattori sensoriali e cognitivi;
 - c) assicurazione per il personale e per l'utenza.

CAPO VI

SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI

Art. 47 **(Spazio gioco)**

1. Lo spazio gioco, nel rispetto della normativa vigente, accoglie bambine e bambini dai dodici a trentasei mesi di età affidati a uno o più educatori in modo continuativo in un ambiente organizzato con finalità educative, di cura e di socializzazione, non prevede il servizio di mensa e consente una frequenza flessibile, per un massimo di cinque ore giornaliere.
2. Lo spazio gioco garantisce, per almeno cinque giorni la settimana e dieci mesi l'anno, un orario quotidiano di funzionamento compreso fra un minimo di cinque ed un massimo di undici ore complessive.

Nel caso di funzionamento per un numero di ore superiore al minimo, il servizio deve essere articolato in due distinte fasi di accoglienza, antimeridiana e pomeridiana, e può prevedere un'eventuale interruzione. Qualora l'interruzione non sia prevista, ciascun bambino può frequentare per un massimo di cinque ore giornaliere.

Nel caso di articolazione in due fasi, ciascun bambino o bambina può frequentare quotidianamente il servizio per una sola delle due fasi.
3. Anche se lo spazio gioco non prevede il servizio mensa, è consentito il consumo di merende con prodotti confezionati e non forniti dalle famiglie o acquistati dal gestore e conservati secondo le normative vigenti.
4. Il personale deve essere formato, abilitato ed espressamente autorizzato dalla famiglia allo sporzionamento, ai sensi della normativa vigente in materia. Nel caso di merende non confezionate, dovrà essere individuato dal gestore un operatore formato e abilitato come responsabile HACCP.
5. Il personale deve essere formato e abilitato allo sporzionamento, ai sensi della normativa vigente in materia.
6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della L.R. 7/2020, gli spazi gioco rispettano i requisiti previsti per i nidi dalla legge e dal regolamento di attuazione
7. Allo spazio gioco si applicano le disposizioni di cui:
 - a) al capo III del presente Regolamento, ad eccezione degli articoli 25 e 27 comma 3;
 - b) al capo IV del presente Regolamento, ad eccezione degli articoli 34 e 35.
8. Previa valutazione del Comune, lo spazio gioco può realizzarsi in edifici preesistenti all'interno dei centri storici o in aree urbane intensamente edificate, privi di spazi esterni adeguati.

Art. 48 **(Nido domestico)**

1. Il nido domestico o *tagesmutter* è un servizio educativo che accoglie fino a un massimo di cinque bambini di età compresa fra i tre e i trentasei mesi realizzato in abitazioni private o altri locali

comunque in contesti di tipo domiciliare, in possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente per la civile abitazione e dei requisiti di sicurezza certificati nel rispetto della normativa vigente.

2. Il nido domestico:
 - a) non richiede mutamento di destinazione d'uso dell'immobile;
 - b) è dotato di un locale di almeno venti metri quadrati riservato all'accoglienza ed alle attività delle bambine e dei bambini e di un servizio igienico completo dedicato al cambio e all'igiene degli stessi;
 - c) è dotato di autonomia funzionale rispetto al resto dell'abitazione intesa come separazione interna;
 - d) non può essere ubicato a un piano seminterrato;
 - e) deve possedere caratteristiche necessarie a garantire la salvaguardia della salute e del benessere delle bambine e dei bambini.
3. Il nido domestico, con la finalità di garantire orari flessibili in risposta alle esigenze delle famiglie, ha un orario quotidiano non superiore alle otto ore, per almeno cinque giorni alla settimana e dieci mesi l'anno, e le attività di pulizia e riordino generale dei locali per il servizio di cui al comma 4 sono svolte al di fuori dell'orario di funzionamento del servizio.
4. In caso di frequenza superiore alle cinque ore è previsto il servizio di somministrazione del pasto principale. In tal caso, l'educatore deve essere autorizzato ai sensi della normativa in materia di HACCP.
5. Il nido domestico adotta, ai sensi dell'articolo 32 del presente Regolamento, un progetto educativo.

Art. 49 **(Gestione del nido domestico)**

1. Il nido domestico è gestito da almeno un'unità di personale educativo in possesso dei requisiti di cui all'articolo 27 del presente Regolamento che opera in collaborazione con un ente del Terzo settore che svolge attività nel campo dei servizi educativi, nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge regionale.
2. L'ente o il gestore di cui al comma 1:
 - a) garantisce il supporto tecnico psico-pedagogico nell'elaborazione e nella valutazione del progetto educativo;
 - b) elabora indirizzi metodologici e logistico-operativi per lo svolgimento del servizio;
 - c) organizza incontri e momenti di collaborazione e di partecipazione con le famiglie dei bambini;
 - d) cura la formazione continua in servizio dell'operatore;
 - e) provvede alle sostituzioni del personale educativo in caso di malattia o altro impedimento nonché alla reperibilità di una figura adulta che possa intervenire tempestivamente in caso di bisogno;
 - f) adotta un sistema di prevenzione e tutela delle bambine e dei bambini dal rischio di abusi e maltrattamenti da parte degli adulti;
 - g) cura il raccordo con i servizi comunali e promuove la continuità con la scuola dell'infanzia.
3. Nel rispetto degli *standard* strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi definiti, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera f), del d.lgs. 65/2017, con deliberazione della Giunta regionale, il Comune di Civitavecchia, svolge attività di monitoraggio e verifica sul funzionamento del nido domestico.

Art. 50
(Centro per bambine e bambini e famiglie)

1. Il centro per bambine e bambini e famiglie, che accoglie bambine e bambini dai primi mesi di vita insieme a un adulto accompagnatore, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera c), numero 2), del d.lgs. 65/2017, offre un contesto qualificato per esperienze di socializzazione, apprendimento e gioco e momenti di comunicazione e incontro per gli adulti sui temi dell'educazione e della genitorialità. Non prevede il servizio di mensa e consente la frequenza flessibile.
2. Nel rispetto della normativa vigente in materia, il centro può svolgere percorsi di educazione alla genitorialità, all'analisi pedagogica dei bisogni educativi delle bambine e dei bambini, di solidarietà reciproca, di promozione della comunità educante del territorio attraverso gruppi di incontro tematici, di consulenza educativa e/o di auto mutuo aiuto tra genitori che frequentano il centro.
3. Il centro per bambine e bambini offre un'organizzazione idonea a consentire una frequenza diversificata nel corso della giornata, anche saltuaria e per brevi periodi, in funzione alle esigenze delle famiglie e in relazione alla ricettività della struttura.
4. I requisiti strutturali e organizzativi e le modalità di apertura e funzionamento del centro per bambine e bambini e famiglie sono disciplinati dal comune territorialmente competente, nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, igiene e sanità, per la salvaguardia della salute e del benessere delle bambine e dei bambini e del personale addetto, nonché in osservanza di quanto previsto dall'articolo 23 della Legge Regionale.

CAPO VII
STRUMENTI OPERATIVI PER LA QUALITÀ

Art. 51
(Autorizzazioni)

1. Nel rispetto delle specifiche caratteristiche previste per ciascun servizio educativo disciplinato dalla normativa vigente, previa acquisizione delle certificazioni o autocertificazioni in materia di sicurezza, igiene e sanità previste dalla normativa vigente, l'autorizzazione al servizio educativo è rilasciata dall'Ufficio Servizi Sociali.
2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinata al possesso da parte del servizio educativo dei requisiti comuni di cui al capo III e di quelli specifici per le singole tipologie di servizio, di cui ai capi IV e VI del presente Regolamento, che costituiscono elementi essenziali di qualità del servizio educativo, nonché è subordinata all'applicazione dei contratti collettivi di lavoro di settore, compreso il rispetto degli inquadramenti professionali e all'attuazione delle norme per la sicurezza sul lavoro.
3. I soggetti gestori già in possesso di autorizzazione alla data di entrata in vigore del presente Regolamento inviano all'Ufficio Servizi Sociali entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, una dichiarazione concernente la permanenza del possesso dei requisiti di cui al comma 2, fatto salvo l'esercizio dell'attività di vigilanza da parte del Comune, ai sensi dell'articolo 99.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere ceduta a terzi solo a seguito di trasferimento, in qualsiasi forma, del possesso o della detenzione della struttura in cui si eroga il servizio educativo a un soggetto diverso da quello autorizzato e previa verifica della permanenza dei requisiti strutturali e organizzativi in base ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione da parte del Comune, che provvede alla relativa voltura, nel rispetto della normativa vigente in materia e, in particolare, dell'articolo 2112 del codice civile e dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428

(Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee) e successive modifiche.

5. In caso di decesso della persona fisica titolare dell'autorizzazione di cui comma 1, gli eredi hanno facoltà di proseguire nell'esercizio dell'attività per un periodo non superiore a un anno dal decesso, entro il quale gli stessi, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, possono cedere a soggetti terzi l'autorizzazione all'esercizio ai sensi del comma 4 ovvero richiedere la voltura dell'autorizzazione in proprio favore.
6. Non rientrano nelle ipotesi di cessione dell'autorizzazione, di cui ai commi 4 e 5, e comportano solo una modifica del provvedimento autorizzativo:
 - a) la variazione della sede legale e/o del soggetto giuridico precedentemente autorizzato all'esercizio;
 - b) la sostituzione del rappresentante legale della persona giuridica o ente del Terzo settore.
7. Le autorizzazioni al funzionamento dei servizi educativi a titolarità pubblica diretta sono rilasciati dall'Ufficio Servizi Sociali previa verifica di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente ed acquisizione dei pareri di tutti gli Uffici/Enti competenti in merito.

Art. 52

(Modalità di richiesta di autorizzazione al funzionamento)

1. La domanda di autorizzazione, deve essere indirizzata all'Ufficio Servizi Sociali tramite pec o mail inoltrata all'ufficio protocollo dell'Ente.
2. L'Ufficio Servizi Sociali, entro sessantagiorni dal rilascio dell'autorizzazione, inserisce sul portale regionale dedicato i dati relativi al servizio educativo autorizzato ed il relativo atto di autorizzazione al funzionamento.
3. Il gestore del servizio espone nella bacheca dei locali del servizio l'autorizzazione al funzionamento.
4. Ogni autorizzazione al funzionamento è relativa ad un singolo servizio educativo.
È possibile autorizzare più servizi educativi nella stessa struttura a condizione che sia garantita l'autonomia funzionale di ciascun servizio.

Art. 53

(Domanda di autorizzazione)

1. La domanda di autorizzazione è presentata all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Ardea, utilizzando appositi modelli disponibili, dal soggetto gestore (persona fisica) o dal legale rappresentante della persona giuridica e contiene:
 - a) generalità del gestore o del legale rappresentante;
 - b) denominazione e ragione sociale del gestore persona giuridica;
 - c) generalità del titolare del servizio, se diverso dal gestore;
 - d) esatta tipologia del servizio educativo per il quale è richiesta autorizzazione;
 - e) sede del servizio educativo.
2. Alla domanda è allegata la seguente documentazione:
 - a) fotocopia del documento di identità in corso di validità del gestore o legale rappresentante;
 - b) copia dell'atto costitutivo e dell'eventuale statuto in caso di gestore persona giuridica;
 - c) dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di documentazione amministrativa), firmata dal gestore o dal legale rappresentante della persona giuridica, attestante, in particolare:

- 1) il contratto di gestione del servizio e la relativa durata in caso di non coincidenza tra il titolare e il gestore;
 - 2) il titolo di disponibilità dell'immobile sede del servizio educativo con indicazione specifica della durata;
 - 3) la ricettività massima determinata secondo i parametri indicati dalla normativa;
 - 4) l'età minima e massima dei bambini ammessi;
 - 5) l'indicazione dei mezzi finanziari, patrimoniali e strumentali a disposizione;
 - 6) l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro di settore, compreso il rispetto degli inquadramenti professionali e l'attuazione delle norme per la sicurezza sul lavoro;
 - 7) la rispondenza degli spazi e degli arredi agli standard strutturali previsti dalla legge e dalla relativa normativa di attuazione;
- d) progetto educativo, descrittivo delle modalità organizzative del servizio nonché delle linee pedagogiche cui lo stesso si ispira;
- e) menù e tabelle dietetiche approvate dalla ASL competente;
- f) carta dei servizi;
- g) documento di valutazione dei rischi;
- h) copia della polizza assicurativa del personale, dell'utenza e verso terzi, contro il rischio di infortunio, invalidità temporanea o permanente e decesso;
- i) dichiarazione sostitutiva del casellario giudiziale e dei carichi pendenti;
- l) dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia, in caso di servizio ad offerta pubblica;
- m) dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), firmata dal gestore o dal legale rappresentante della persona giuridica, attestante:
- 1) il permesso di costruire nel caso di nuova costruzione o della S.C.I.A. nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente;
 - 2) il certificato di agibilità;
 - 3) la destinazione di uso;
 - 4) la dichiarazione di conformità degli impianti;
 - 5) la S.C.I.A. per l'attivazione all'esercizio della cucina, se prevista per il servizio educativo;
 - 6) la S.C.I.A. relativa alla prevenzione incendi se prevista per il servizio educativo;
- n) nulla osta igienico-sanitario rilasciato dalla ASL territorialmente competente.
3. Alla domanda sono altresì allegati i seguenti elaborati progettuali redatti, timbrati e sottoscritti in originale da un professionista abilitato:
- a) inquadramento territoriale ed urbanistico;
 - b) planimetria generale, in scala 1:200 o 1:500, dell'edificio in cui è inserito il servizio educativo e della relativa area esterna e dell'area a verde di pertinenza esclusiva;
 - c) piante, prospetti e sezioni significative dei locali dove avviare il servizio educativo, in scala 1:100 (ante operam e post operam), con l'indicazione per ciascun ambiente delle quote, delle altezze nette, della destinazione d'uso, della superficie utile e delle superfici aeroilluminanti;
 - d) planimetria degli spazi interni ed esterni con individuazione e differenziazione, mediante campitura colorata, degli spazi secondo i parametri indicati dalla normativa regionale e dal presente Regolamento. In tale elaborato deve essere presente una tabella riepilogativa con il totale delle superfici al fine della determinazione e verifica della ricettività massima;
 - e) planimetria quotata con la disposizione e l'ingombro degli arredi;
 - f) relazione, corredata da schede tecniche o altra idonea documentazione, che attesti la conformità degli arredi alla normativa vigente in materia di sicurezza con particolare riferimento ai bambini;

- g) relazione tecnica sul rispetto della normativa vigente sul superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche.
- 4. La domanda di autorizzazione per i servizi sperimentali all'aperto è disciplinata dall'articolo 46 del presente regolamento.
- 5. Il Servizio Sociale del Comune di Ardea, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione, acquisiti i pareri degli Uffici/Enti coinvolti e verificata la sussistenza di tutti i requisiti richiesti nonché la rispondenza dei locali e delle attrezzature alle norme tecniche previste dalla legge e dal presente regolamento, rilascia l'autorizzazione dando atto:
 - a) della regolarità della domanda presentata;
 - b) della tipologia di servizio educativo autorizzato;
 - c) dell'idoneità dei locali, sia in relazione alla loro ubicazione, che alle necessarie condizioni di sicurezza, igiene e funzionalità degli stessi, nonché dei relativi impianti e servizi;
 - d) del gestore del servizio e del legale rappresentante;
 - e) del titolare del servizio e del legale rappresentante, se diverso;
 - f) del titolo di disponibilità dell'immobile sede del servizio;
 - g) della ricettività massima della struttura espressa in numero posti;
 - h) dell'attestazione di deposito della S.C.I.A. prevenzione incendi ove prevista;
 - i) del certificato di agibilità e destinazione d'uso dell'immobile;
 - l) della scadenza dell'autorizzazione al funzionamento.
- 6. Nel caso di affidamento del servizio educativo da parte dei Comuni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del presente Regolamento, la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione viene effettuata nell'ambito della relativa procedura di evidenza pubblica. L'affidamento del servizio educativo costituisce titolo autorizzativo.

Art. 54

(Durata dell'autorizzazione e rinnovo)

- 1. La durata dell'autorizzazione al funzionamento non può essere superiore alla durata del titolo di disponibilità dell'immobile sede del servizio educativo.
- 2. In caso di servizio educativo gestito da soggetto diverso dal titolare dell'immobile, la durata dell'autorizzazione non può essere superiore alla durata del contratto di gestione del servizio.
- 3. La richiesta di rinnovo dell'autorizzazione è presentata dal gestore al comune entro i novanta giorni precedenti la scadenza dell'autorizzazione stessa.
- 4. Il rinnovo dell'autorizzazione può essere rilasciato solo nel caso in cui non vi siano state modifiche sostanziali e la scadenza sia legata esclusivamente alla disponibilità dell'immobile.

Art. 55

(Decadenza delle autorizzazioni)

- 1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 51 decadono in caso di:
 - a. estinzione del soggetto autorizzato;
 - b. rinuncia del soggetto autorizzato;
 - c. scadenza del termine previsto nel provvedimento di autorizzazione, salvo procedimento di rinnovo;
 - d. provvedimenti definitivi sanzionatori adottati dall'autorità giudiziaria, con sentenza passata in giudicato, nei confronti della persona fisica titolare dell'autorizzazione o del legale rappresentante del soggetto autorizzato;
 - e. trasferimento dell'autorizzazione in mancanza della verifica dei requisiti.

Art. 56
(Autorizzazione temporanea)

1. Ove il gestore del servizio educativo abbia necessità di trasferire temporaneamente il servizio presso altra struttura, presenta domanda di autorizzazione temporanea al Servizio Sociale del Comune di Ardea;
2. L'autorizzazione temporanea al funzionamento può essere richiesta per un massimo di dodici mesi e solo per i seguenti comprovati motivi:
 - a) ristrutturazione edilizia;
 - b) adeguamento degli impianti a sopravvenute normative;
 - c) situazioni di pericolo e incolumità dei bambini.
3. L'autorizzazione temporanea al funzionamento è rilasciata dal comune previa verifica della conformità della struttura ai requisiti di funzionamento del servizio, limitatamente agli aspetti di igiene, distributivi, dimensionali e funzionali della sede temporanea proposta. Il rispetto di tali requisiti nella sede temporanea proposta può essere attestato tramite la presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) firmata da un tecnico abilitato.

Art. 57
(Accreditamento e convenzionamento)

1. Al fine di elevare il livello qualitativo dell'offerta educativa, la Giunta Regionale, previo parere della commissione consiliare competente, definisce con deliberazione i requisiti qualitativi ulteriori rispetto a quelli previsti per l'autorizzazione, ai fini dell'accREDITamento dei servizi educativi, tra i quali gli strumenti e le metodologie di valutazione del servizio, che comportino anche il diretto coinvolgimento delle famiglie nonché i relativi criteri e modalità.
2. L'accREDITamento di cui al comma 1 costituisce:
 - a) per i servizi a titolarità privata già autorizzati, condizione per l'accesso al mercato pubblico dell'offerta e a contributi pubblici;
 - b) per i servizi a titolarità pubblica, condizione per il funzionamento stesso del servizio.
3. L'accREDITamento è concesso dal Comune di Ardea sulla base dei criteri e modalità, stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1 ed adottata attraverso apposita deliberazione di Giunta Comunale.
4. Solo in caso di rinnovo dell'accREDITamento, i soggetti gestori inviano all'Ufficio Servizi Sociali, con periodicità annuale, una dichiarazione concernente la permanenza del possesso dei requisiti di cui al comma 2, fatto salvo l'esercizio dell'attività di vigilanza da parte del Comune, ai sensi dell'articolo 99.
5. Al fine di ampliare l'offerta di servizi educativi, i Comuni stipulano convenzioni con i servizi accREDITati ai sensi del presente articolo.

Art. 58
(Commissioni distrettuali per i servizi educativi)

1. Sono istituite le commissioni distrettuali per i servizi educativi, di seguito denominate commissioni distrettuali, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2. Per la definizione degli ambiti territoriali delle commissioni distrettuali si fa riferimento all'articolazione di cui all'articolo 43, comma 1, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio).
2. Le commissioni distrettuali, al fine di favorire omogeneità ed efficienza nei servizi educativi, sia sul piano educativo sia sul piano organizzativo e gestionale, svolgono attività di supporto:
 - a) ai coordinamenti pedagogici dei servizi;

b) ai comuni per l'espletamento delle altre funzioni di cui all'articolo 10.

3. Le commissioni distrettuali, nominate dalle assemblee dei sindaci degli ambiti territoriali di cui al comma 1, sono composte da dirigenti e/o dai responsabili degli uffici tecnico-amministrativi che gestiscono i servizi educativi, nonché dai coordinatori pedagogici dei servizi educativi presenti nei territori di riferimento.

4. Negli ambiti territoriali di cui al comma 1 ricompresi o coincidenti con il territorio di un solo comune, la composizione dell'organismo che svolge i compiti di cui al comma 2 è individuata dal comune competente.

Art. 59 **(Sistema informativo regionale)**

1. Il sistema informativo regionale dei servizi educativi, in coerenza con la normativa vigente, organizza i flussi informativi provenienti dai Comuni e dai soggetti gestori al fine di:
 - a) effettuare un monitoraggio annuale sullo stato di attuazione della presente legge, sulle dimensioni e le caratteristiche del sistema di offerta attivata nel territorio;
 - b) fornire un servizio informativo accessibile ai cittadini;
 - c) supportare la programmazione regionale dei servizi educativi per la prima infanzia prevista dalla L.R. 7/2020.
2. La Regione e i Comuni sono autorizzati, secondo quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche, al trattamento e alla diffusione, in forma aggregata, dei dati raccolti nell'ambito del sistema informativo di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua:
 - a) la tipologia dei dati da acquisire;
 - b) le modalità per la raccolta e l'elaborazione dei dati;
 - c) le risorse per le attività del sistema informativo;
 - d) le modalità di erogazione delle informazioni sui servizi ai cittadini.
4. I soggetti gestori forniscono, annualmente, ai Comuni le informazioni sulle richieste affinché confluiscono nel sistema informativo di cui al comma 1, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 100, comma 1, lettera b). I Comuni trasmettono annualmente le informazioni alla direzione regionale competente.
5. Nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, il sistema informativo si integra con gli altri sistemi operanti nel settore sociale ed educativo attivati sul territorio da soggetti pubblici, privati e dagli enti del Terzo settore.

CAPO VIII **PROGRAMMAZIONE, FINANZIAMENTI E DISPOSIZIONI** **ATTUATIVE**

Art. 60 **(Programma regionale dei servizi educativi per la prima infanzia)**

1. Nel rispetto dell'art. 49 della L.R. 7/2021, la Giunta Regionale, approva, con deliberazione, il programma regionale dei servizi educativi per la prima infanzia, definendo: le linee d'indirizzo e i criteri generali di attuazione degli interventi, ivi compreso il sostegno alle famiglie che non usufruiscono dei servizi educativi a offerta pubblica;

- a) i criteri per la definizione da parte dei Comuni delle tariffe dei servizi socioeducativi a offerta pubblica, secondo canoni di qualità e omogeneità delle politiche tariffarie anche in relazione alla compartecipazione degli utenti al costo dei servizi medesimi;
 - b) i criteri di ripartizione delle risorse tra i Comuni per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi educativi prevedendo anche specifici incentivi e/o agevolazioni in particolare:
 - 1) per l'inclusione delle bambine e dei bambini disabili nei servizi educativi, in base al numero di bambine e bambini con disabilità;
 - 2) per l'offerta dei servizi educativi ed integrativi nei piccoli comuni;
 - 3) per programmi di prevenzione del disagio e di diagnosi precoce delle disabilità realizzati nei servizi educativi;
 - c) le modalità per l'attuazione di forme di continuità e di raccordo con i servizi educativi, scolastici, sociali e sanitari, al fine di realizzare e consolidare il sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia per tutte le bambine e i bambini dai primi mesi di vita al compimento del sesto anno di età.
2. Il programma regionale ha durata triennale e può essere annualmente aggiornato, previo parere della commissione consiliare competente.

Art. 61 **(Finanziamenti)**

1. I comuni, singoli o associati, in rapporto alle esigenze della popolazione infantile sino a trentasei mesi e delle loro famiglie, finanziano la realizzazione di sistemi integrati locali di servizi educativi, costituiti dall'insieme dei servizi educativi a offerta pubblica.
2. La Regione, previo avviso pubblico, può riconoscere un buono su base annua, parametrato a undici mensilità per ogni figlio nato o adottato, utilizzabile per il pagamento di rette relative alla frequenza di servizi educativi, nonché di forme di ausilio e di assistenza, presso l'abitazione del genitore richiedente, in favore dei bambini di età inferiore a tre anni, affetti da malattie croniche gravi. Il buono è corrisposto al genitore richiedente, previa presentazione di idonea documentazione attestante l'iscrizione e il pagamento della retta a strutture pubbliche o private, ed è riconosciuto a condizione che il nucleo familiare di appartenenza dello stesso genitore richiedente sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui.
3. La Regione, al fine di promuovere sul territorio regionale un sistema integrato di servizi educativi a offerta pubblica quantitativamente e qualitativamente omogeneo e d'incrementarne progressivamente il complessivo livello quantitativo, concorre, in via sussidiaria e perequativa rispetto all'intervento primario comunale, alle spese di realizzazione e di gestione dei sistemi integrati locali di cui al comma 1, sulla base dei criteri definiti nel programma regionale.

Art. 62 **(Contributi alle famiglie)**

1. In aggiunta a quanto disposto dall'articolo 12, comma 1, lettera h) della L.R. 7/2020, la Regione per il tramite dei Comuni singoli e associati, nei limiti delle risorse disponibili, fornisce sostegno economico alle famiglie in condizione di disagio socioeconomico, che abbiano figli con disabilità ai sensi della l. 104/1992 o che abbiano bambine o bambini in affido e che non utilizzino servizi educativi a offerta pubblica per carenza di posti disponibili, concorrendo al pagamento delle rette di frequenza in servizi educativi a titolarità privata convenzionata e non convenzionata.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce i criteri per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1, in conformità agli indirizzi contenuti nel programma regionale.

CAPO IX

ORGANIZZAZIONE

SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI

Art. 63

(Servizi educativi comunali)

1. Il Comune di Ardea qualora offrisse servizi educativi a titolarità pubblica e gestione diretta, saranno disciplinati ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a) del presente Regolamento, nel rispetto della normativa vigente.
2. Gli asili nido comunali accolgono i bambini e le bambine che, al primo settembre, abbiano compiuto tre mesi e che entro il 31 dicembre dell'anno educativo in cui si effettua l'iscrizione non abbiano compiuto i tre anni di età, fatto salvo quanto previsto dalla normativa in relazione ai bambini e le bambine con bisogni educativi speciali.
3. Il Comune favorisce la qualificazione dei propri servizi educativi tenendo conto del programma regionale dei servizi educativi per la prima infanzia.

Art. 64

(Utenti dei servizi educativi comunali)

1. Ai servizi educativi comunali possono accedere tutte le bambine e tutti i bambini rientranti nella fascia di età di cui al precedente articolo, residenti nel Comune di Ardea o in altro Comune purché, in quest'ultimo caso, vi sia almeno un genitore con domicilio lavorativo nel territorio comunale, senza distinzione di sesso, religione, etnia, nazionalità e gruppo sociale, anche apolidio stranieri non accompagnati.
2. Il Comune individua criteri e modalità per l'inclusione delle bambine e dei bambini con bisogni educativi speciali di cui all'art. 9 comma 2 del presente Regolamento, intervenendo, in particolare:
 - a) sul numero delle bambine e dei bambini accolti nel servizio, in modo da garantire un'efficace esperienza formativa di tutti gli utenti;
 - b) sulla dotazione del personale educativo assegnato e ad essi dedicato anche facendo ricorso alle risorse stanziare nel piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, fermo restando quanto stabilito dal comma 3 del citato art. 9;
 - c) sulla permanenza dei bambini oltre il terzo anno di età e, ove possibile, sulla continuità educativa con la scuola dell'infanzia ubicata nello stesso plesso.
3. Per quanto riguarda l'inserimento dei bambini con disabilità nelle strutture educative, si applica quanto disposto dalla Legge 104/1992, all'art. 12, comma 1, il quale stabilisce che al bambino da 0 a 3 anni con disabilità occorre garantire l'inserimento nell'asilo nido. Pertanto i bambini con certificazione di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/92 hanno prioritariamente diritto di accesso all'asilo nido.
4. Per facilitare i percorsi di inclusione dei bambini disabili che si trovano in particolari situazioni di disagio o di svantaggio socio-culturale e in relazione al numero o alla gravità dei casi nelle sezioni in cui essi sono inseriti, può essere stabilita, ove possibile, la presenza di un educatore e/o un'assistente educativo di aiuto alla sezione, con orario di servizio correlato alle esigenze del bambino.
5. Il gruppo educativo, unitamente alla famiglia e all'equipe riabilitativa, può valutare la possibilità prolungare di un ulteriore anno la permanenza al nido del minore anche dopo il raggiungimento

dei tre anni, previa trasmissione, da parte della famiglia all'Ufficio Pubblica Istruzione, del certificato di permanenza del Neuropsichiatra infantile di riferimento del bambino/a.

Art. 65 **(Funzionamento e prestazioni)**

1. Per anno educativo si intende il periodo intercorrente tra il 1° settembre ed il 31 luglio.
2. Gli asili nido del Comune di Ardea osservano un orario quotidiano di 6 ore, dalle ore 8.00 alle ore 14.00, garantendo un funzionamento di cinque giorni alla settimana e dieci mesi all'anno, dal 1 settembre al 30 giugno, nel rispetto delle previsioni normative.
3. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di ampliare la fascia oraria di fruizione del servizio, stabilendone le modalità di attuazione anche tramite il ricorso a servizi aggiuntivi e/o, eventualmente, con personale esterno all'Ente.
4. Le chiusure per festività sono adeguate al calendario scolastico regionale.

Art. 66 **(Ricettività degli asili nido comunali – sezioni)**

1. La ricettività degli asili nido comunali è espressamente prevista nell'autorizzazione al funzionamento rilasciata nel rispetto di quanto previsto dal parere igienico sanitario della ASL di competenza.
2. In ciascuna struttura sono presenti sezioni distinte per fasce di età:
 - a) lattanti da tre mesi a dodici mesi;
 - b) semidivezzi da tredici mesi a ventiquattro mesi;
 - c) divezzi da venticinque mesi a trentasei mesi.
3. L'età del minore alla data del 1 settembre costituisce requisito per la suddivisione dei minori in fasce età.
4. L'autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi comunali a titolarità pubblica è rilasciata dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Ardea.

Art. 67 **(Coordinatore Pedagogico)**

1. Il Comune di Ardea, ai fini della gestione dei servizi educativi comunali, affida ad un dipendente di ruolo, l'incarico di coordinatore pedagogico per le funzioni di cui all'art. 13 del presente Regolamento, in via esclusiva.
2. Tale figura, in possesso dei titoli di studio e dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 14 del presente Regolamento, viene individuata tra il personale dipendente dell'Ente, inquadrato almeno nella categoria C con profilo di educatore.
3. Nel caso di impossibilità a reperire la figura del coordinatore pedagogico tra il personale dipendente, l'Ufficio competente in materia di risorse umane, attiva l'opportuna procedura per l'individuazione del profilo di che trattasi.
4. Il Comune di Ardea assegna al Coordinatore Pedagogico il coordinamento dei servizi educativi comunali (asili nido) e della scuola per l'infanzia comunale, assicurando la funzione per tutti i servizi e a beneficio di tutti i bambini iscritti.
5. Le caratteristiche e la quantificazione oraria dell'incarico di coordinatore vengono riportate nel provvedimento di nomina e nella carta dei servizi, su quest'ultima con esplicito riferimento anche agli orari e alla modalità con cui le famiglie potranno contattarlo.
6. Il coordinatore pedagogico del Comune di Ardea assicura un impegno medio minimo di 1 ora

mensile per ogni minore in ciascun asilo nido.

7. Il Coordinatore Pedagogico fa parte del gruppo educativo di cui all'art. 16 del presente Regolamento.
8. Al Coordinatore Pedagogico vengono segnalate dal personale educativo ed ausiliario eventuali disfunzioni nella gestione del servizio.
9. Il Coordinatore Pedagogico garantisce l'apertura di uno sportello di ascolto pedagogico clinico quale servizio a disposizione del personale educativo e delle famiglie.
10. Restano salve le distinzioni tra le competenze del Coordinatore Pedagogico e l'Ufficio Scuola dell'Infanzia e della Prima Infanzia cui il Coordinatore Pedagogico è tenuto a riferire in relazione alla gestione amministrativa, organizzativa e contabile del servizio stesso.

Art. 68

(Il Coordinamento pedagogico territoriale)

Il Coordinamento pedagogico territoriale ha il compito di consolidare il sistema integrato di educazione ed istruzione dai primi mesi di vita al compimento dei sei anni di età e di favorire la continuità tra i servizi educativi e le scuole dell'infanzia assicurando omogeneità, efficienza e qualità dei servizi sul piano educativo, organizzativo e gestionale. In riferimento alla D.G.R n. 61/2021 ed all'istituzione di tali coordinamenti a livello distrettuale, si rimanda a successiva apposita definizione da parte del Consorzio per la gestione degli interventi e dei servizi sociali del Distretto Socio-Sanitario RM 6.4 – Pomezia-Ardea.

Art. 69

(Dotazione organica)

1. L'organico degli asili nido comunali è composto dalle seguenti figure professionali:
 - educatori;
 - personale ausiliario.
2. Il rapporto numerico tra il personale educativo ed i minori è stabilito nel rispetto dell'art. 40 del presente Regolamento.
3. Il rapporto numerico tra il personale ausiliario ed i minori rispetta il requisito minimo di un operatore ogni 15 bambini.
4. Tutto il personale impiegato nelle strutture che ospitano i servizi educativi comunali deve possedere i requisiti di cui al presente Regolamento.
5. In aggiunta alle competenze già assegnate dalla normativa regionale, al personale educativo spetta il compito di:
 - tenere quotidianamente aggiornato il registro delle presenze degli utenti, con relativi orari di ingresso e di uscita;
 - elaborare il progetto educativo;
 - elaborare il P.E.I. e partecipare ai GLH operativi;
 - realizzare con i bambini tutte le attività necessarie all'attuazione del progetto educativo, curando a tal fine anche l'organizzazione dei tempi della giornata e degli spazi nel nido;
 - curare l'alimentazione, l'igiene personale e il riposo di ogni bambino nel rispetto dei ritmi e bisogni psicologici e fisiologici di ciascuno;
 - vigilare sulla sicurezza dei bambini;
 - effettuare colloqui individuali con i genitori e incontri di gruppo per discutere temi specifici relativi allo sviluppo e all'educazione dei bambini;
 - partecipare alle riunioni dell'assemblea dei genitori, se invitati;
 - collaborare con il gruppo educativo;
 - partecipare alle iniziative di aggiornamento professionale e di formazione permanente e di eventuali sperimentazioni;

- collaborare con la struttura sanitaria.

Per quanto non espressamente previsto dal presente dettato si rinvia alla contrattazione collettiva in merito al profilo professionale di riferimento.

6. Il personale ausiliario del Comune di Ardea deve essere in possesso del requisito di OSS.
7. Per quanto attiene alle competenze del personale ausiliario, si rinvia all'art. 26 del presente Regolamento

Art. 70

(Reperimento del Personale Educativo ed Ausiliario)

1. La competenza relativa al reperimento del personale educativo ed ausiliario afferisce al competente Ufficio Risorse Umane nel rispetto della normativa vigente in materia di assunzioni a tempo indeterminato e determinato (supplenze lunghe e brevi), nonché al vigente CCNL Funzione EE.LL.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento in materia di assunzione di personale a tempo indeterminato, si rinvia alla normativa vigente.
3. Il Comune di Ardea può ricorrere alla società partecipata in house per reperire il personale educativo ed ausiliario attraverso apposito contratto di servizio.

Art. 71

Orario di servizio educatori e personale ausiliario

1. L'orario di servizio è disposto con direttiva del Dirigente dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Ardea nel rispetto delle norme dei contratti collettivi di lavoro che ne disciplinano la materia.

Art. 72

Aggiornamento e formazione

1. La formazione continua in servizio del personale educativo e di quello ausiliario è garantita dal Comune ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera h, del presente Regolamento

CAPO X

SISTEMA DI PARTECIPAZIONE

Art. 73

(Partecipazione delle famiglie negli asili nido comunali)

1. Le famiglie contribuiscono alla definizione dei contenuti, delle caratteristiche e al funzionamento del servizio educativo, tramite i seguenti organi:
 - a) assemblea dei genitori;
 - b) comitato di gestione.
2. Le famiglie e i loro organi rappresentativi possono:
 - a) richiedere al Comune gestore verifiche e controlli in merito al regolare andamento del servizio e in particolare allo svolgimento delle attività programmate;
 - b) essere coinvolti con proposte di partecipazione attiva alla vita del servizio e in coerenza con il progetto educativo;
 - c) esprimere proposte in riferimento al calendario annuale, all'ampliamento dell'orario

- settimanale e giornaliero del servizio, nonché agli incontri con il gruppo educativo;
- d) esprimere proposte per l'acquisto del materiale didattico e ludico, con particolare riferimento all'indicazione dei sussidi didattici e strumentali che consentono la permanenza e il pieno inserimento dei bambini disabili alla vita collettiva del nido.

Art. 74
(Il comitato di gestione)

1. Il comitato di gestione, la cui nomina viene formalizzata con apposita Determinazione Dirigenziale, è composto da 7 membri:
 - tre genitori dei bambini utenti del nido, eletti dall'assemblea;
 - tre rappresentanti del personale operante nel nido, eletti dal gruppo educativo;
 - il Coordinatore Pedagogico in qualità di membro di diritto.
2. All'interno del comitato di gestione viene nominato un presidente, tra i rappresentanti dei genitori, con la funzione di convocare e coordinare il comitato stesso.
3. I verbali delle riunioni sono redatti da uno dei componenti, sono pubblicati nella sede del nido e trasmessi al Responsabile del servizio per gli eventuali adempimenti.
4. Le funzioni di membro del comitato di gestione sono gratuite.

Art. 75
(Compiti del comitato di gestione)

1. Il comitato di gestione ha i seguenti compiti:
 - a) prende atto del piano annuale delle attività socio-psico-pedagogiche e degli orientamenti educativi del nido;
 - b) programma gli incontri periodici con gli utenti in relazione ai problemi di gestione;
 - c) formula proposte per l'acquisto del materiale didattico e ludico, con particolare riferimento all'indicazione di quei sussidi didattici e strumentali che consentono la permanenza ed il pieno inserimento dei bambini diversamente abili alla vita collettiva del nido;
 - d) esprime proposte relative al calendario annuale, all'orario settimanale e giornaliero del servizio;
 - e) assicura la presenza dei suoi membri alle riunioni dell'Assemblea dei genitori, al fine di garantire un rapporto costante con l'utenza;
 - f) verifica, in collaborazione con il Coordinatore Pedagogico, l'effettiva copertura dei posti disponibili e di quelli resisi vacanti nel corso dell'anno;
 - g) prende atto del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
 - h) cura i rapporti con i genitori ed assume le opportune iniziative in merito ad osservazioni, suggerimenti e reclami.
2. Il comitato di gestione, per l'espletamento dei suoi compiti, si riunisce ogni qual volta è necessario. In difetto di convocazione provvede l'ufficio.

Art. 76
(Nomina e decadenza del comitato di gestione)

1. Il comitato di gestione, nominato all'inizio dell'anno, dura in carica tre anni.
2. I componenti del comitato di gestione decadono dall'incarico nei seguenti casi:
 - a. i genitori: per cessazione della fruizione del servizio da parte dei minori;
 - b. il personale operante nel nido: per cessazione del rapporto di servizio.
3. La decadenza e sostituzione viene formalizzata nella prima riunione utile del comitato di gestione ai fini degli adempimenti consequenziali.

Art. 77
(Sedute del comitato di gestione)

1. Il Presidente convoca il comitato di gestione, di norma nella sede del nido, di propria iniziativa ovvero su richiesta di uno dei componenti dell'assemblea o del comitato.
2. La convocazione, in forma scritta, è affissa nella sede del nido almeno 24 ore prima della data fissata per la riunione e deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo.
3. In situazione di emergenza la convocazione non necessita di formalità, occorre semplicemente adempiere al requisito della comunicazione ai partecipanti.

Art. 78
(Assemblea dei genitori)

1. L'assemblea è costituita da tutti i genitori/tutori dei bambini iscritti alle strutture educative.
2. Possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea sia il Gruppo Educativo che il Coordinatore Pedagogico.
3. I compiti dell'assemblea dei genitori sono:
 - a. eleggere il proprio presidente ed i propri rappresentanti in seno al comitato di gestione;
 - b. esprimere pareri e formulare proposte in merito ai progetti educativi e al funzionamento del nido;
 - c. proporre incontri e dibattiti sui problemi della prima infanzia.
4. La prima riunione, da tenersi all'inizio dell'anno educativo, è convocata dal Coordinatore Pedagogico mediante affissione di avviso di convocazione non meno di 5 giorni prima.
5. I punti all'ordine del giorno della prima riunione sono:
 - a. elezione presidente;
 - b. nomina i componenti del comitato di gestione in rappresentanza dei genitori;
 - c. modalità di funzionamento dell'assemblea.
6. Successivamente l'Assemblea è convocata, mediante affissione di avviso di convocazione, non meno di 5 giorni prima, nella sede dell'asilo nido:
 - dal Presidenteovvero su richiesta:
 - di un numero di membri pari ad un quinto dei suoi componenti;
 - del Coordinatore Pedagogico;
 - del Comitato di Gestione.
7. Le sedute sono validamente costituite con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e le decisioni si intendono approvate, se sono votate dalla maggioranza semplice dei presenti (in caso di parità, decide il voto del Presidente, che vale doppio).
8. Per la validità delle sedute aventi all'ordine del giorno l'elezione del Presidente e la designazione dei rappresentanti del Comitato di gestione, è necessaria la presenza di almeno 1/2 dei componenti l'assemblea in prima convocazione e di 1/5 in seconda convocazione.
9. I verbali contenenti le decisioni adottate dall'Assemblea debbono essere esposti nella sede del nido e trasmessi al Coordinatore Pedagogico.

Art. 79
(Colloquio e incontri di sezione)

1. Il colloquio ha lo scopo di favorire la conoscenza reciproca tra educatori e genitori e di aiutare ciascuno delle due componenti a conoscere e condividere le esperienze del bambino nei due ambienti.
2. Gli incontri di sezione hanno luogo attraverso almeno tre colloqui:
 - a. un colloquio iniziale;
 - b. uno intermedio;

- a. uno di verifica di fine anno fatti salvi i casi in cui educatore e/o genitori ravvisino l'opportunità di una maggiore frequenza.
3. Gli incontri possono svolgersi sia in sede individuale che collettiva.
4. Agli incontri con i genitori può partecipare il Coordinatore Pedagogico.

Art. 80 **(Il gruppo educativo)**

1. Presso ciascun asilo nido comunale, è presente il gruppo educativo composto dal Coordinatore Pedagogico, dagli educatori e dal personale ausiliario (OSS).
2. Il gruppo educativo svolge i compiti di cui all'art. 16 del presente Regolamento.
3. Ai fini sia di una programmazione condivisa tra i servizi educativi comunali che di una continuità educativa verticale, possono essere organizzate riunioni dei gruppi educativi di tutte le strutture comunali.

Art. 81 **(Programmazione didattico pedagogica)**

1. La programmazione didattico pedagogica è redatta ad ogni inizio anno dagli educatori e concerne il programma didattico da attuare secondo la fascia di età dei bambini utenti.
2. È caratterizzata da un filo conduttore che fa da cornice a tutte le attività didattiche, scandita in tempi, metodologie e strumenti utilizzati.
3. La programmazione deve, inoltre, prevedere una parte dedicata alla valutazione da attuare *ex ante*, *in itinere* ed *ex post*.
4. Gli educatori sono tenuti a presentare la programmazione al Coordinatore Pedagogico che ne valuterà i contenuti.

Art. 82 **(Inserire Carta dei Servizi)**

1. Il Comune di Ardea si dota di una Carta dei Servizi ai sensi dell'art. 33 del presente Regolamento.
2. La Carta dei Servizi deve durare nel tempo e può essere rinnovata periodicamente.

CAPO XI **ACCESSO ASILI NIDO COMUNALI** **INSERIMENTI - RETTE**

Art. 83 **(Avviso di iscrizione)**

1. Il Comune approva e pubblica, entro il 30 aprile di ogni anno, l'avviso pubblico e lo schema di domanda di iscrizione agli asili nido comunali nei limiti dei posti disponibili e delle risorse finanziarie dell'Ente. I genitori/tutori interessati possono presentare istanza dal 1 maggio al 15 maggio di ogni anno, seguendo le modalità indicate dal competente Ufficio comunale con l'avviso pubblico.

2. È possibile presentare istanza di iscrizione per i minori la cui nascita sia prevista entro il 31 maggio. Successivamente alla nascita, sarà cura del genitore inviare all'Ufficio Servizi Sociali il codice fiscale del minore per il quale è stata presentata istanza di iscrizione all'asilo nido.
3. Per ciascun anno scolastico sarà ammesso un numero di posti pari alla differenza tra il numero dei posti disponibili presso ciascuna delle strutture comunali ed il numero dei bambini che, già frequentanti nei precedenti anni educativi, siano stati formalmente confermati, secondo le modalità indicate dal competente Ufficio comunale, per l'anno successivo.

Art. 84 **(Formulazione graduatorie asili nido comunali)**

1. Le graduatorie, distinte per ciascun asilo nido, sono formulate in base al punteggio attribuito da apposita Commissione per la valutazione delle istanze di iscrizione nominata con apposita determinazione dirigenziale.
2. Le graduatorie sono suddivise per fasce di età, lattanti, semidivezzi e divezzi, come indicato nell'art. 37 del presente Regolamento.
3. Le graduatorie vengono approvate e pubblicate entro il 31 maggio di ogni anno.

Art. 85 **(Accettazione del servizio)**

1. I genitori/tutori dei bambini ammessi ai servizi per la prima infanzia comunali sono tenuti, entro e non oltre il 30 giugno, a presentare formale accettazione secondo le modalità indicate nell'avviso pubblico per le iscrizioni, dall'Ufficio preposto.
2. Ai fini dell'accettazione del servizio da parte dei genitori/tutori, sarà indispensabile il pagamento anticipato della retta relativa al mese di settembre.
3. Il mancato pagamento della retta di settembre nei termini e con le modalità indicate dall'Ente comporterà l'esclusione dalla graduatoria e lo scorrimento della lista di attesa.

Art. 86 **(Scorrimento liste di attesa)**

1. Tutti i bambini non ammessi al servizio saranno inseriti in liste di attesa, distinte per fasce di età e per singola struttura, a cui attingere per la copertura dei posti che, eventualmente, dovessero rendersi disponibili nel corso dell'anno educativo. In tal caso, gli aventi diritto verranno formalmente contattati per l'ammissione alle strutture di cui trattasi il cui inserimento può avere inizio a partire dal giorno 1 o dal giorno 16 del primo mese utile.
2. A seguito dello scorrimento delle liste di attesa, il minore avente diritto potrà fruire del servizio solo a seguito di pagamento anticipato della prima retta (o metà retta) relativa al primo mese (o metà mese) utile.
3. In caso di scorrimento delle liste di attesa, l'eventuale rinuncia al posto resosi disponibile comporterà l'automatica decadenza dalla stessa lista.
4. Qualora al termine della fase di accettazione del servizio risultassero disponibili dei posti ovvero esaurite le liste d'attesa, il Dirigente del Servizio preposto può adottare i provvedimenti necessari allo scorrimento delle liste di attesa relative ad una struttura comunale per la copertura dei posti disponibili presso l'altro asilo nido comunale.
5. In questo ultimo caso, l'Ufficio preposto procederà allo scorrimento delle liste di attesa proponendo, formalmente, il servizio di prima infanzia presso una struttura comunale "alternativa" a quella scelta, pur se la mancata accettazione NON comporterà la decadenza dalla originaria lista di attesa di appartenenza.

6. Da 1 aprile non saranno possibili ulteriori inserimenti.

Art. 87
(Riapertura termini di iscrizione)

1. In caso di esaurimento delle liste di attesa e di mancato completamento delle sezioni presso gli asili nido comunali, resta in capo alla Amministrazione Comunale la facoltà di procedere a nuovo avviso pubblico per la riapertura dei termini di presentazione della domanda d'iscrizione alle strutture della prima infanzia comunali.

Art. 88
(Definizioni utili ai fini dei criteri per le graduatorie)

1. Nella formazione delle graduatorie l'Ente Comune si atterrà ai criteri stabiliti nell'avviso pubblico.
2. Nel rispetto della normativa vigente, il Comune di Ardea , per accertare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, attiverà i dovuti controlli attraverso i propri Uffici.

Art. 89
(Criteri di accesso ai servizi educativi comunali e relativi punteggi)

1. Ai servizi educativi comunali possono accedere tutte le bambine e tutti i bambini rientranti nella fascia di età di cui all'articolo 63, residenti nel Comune di Ardea o in altro Comune purché, in quest'ultimo caso, vi sia almeno un genitore con domicilio lavorativo nel territorio comunale, senza distinzione di sesso, religione, etnia, nazionalità e gruppo sociale, anche apolidio stranieri non accompagnati.
2. Il Comune di Ardea, nel rispetto delle indicazioni normative circa le priorità, stabilisce i seguenti criteri di accesso ai servizi educativi a offerta pubblica ed assegna un relativo punteggio ai fini della formulazione delle graduatorie degli aventi diritto:

Criteri di accesso	Punteggi
Bambino residente ad Ardea, con certificazione ASL di competenza (art. 3, comma 3, L. 104/92)	precedenza assoluta
Bambino <u>residente ad Ardea</u> , con uno o entrambi i genitori in stato di detenzione	Precedenza assoluta
Bambino residente ad Ardea , orfano di femminicidio	Precedenza assoluta
Bambino residente ad Ardea, con certificazione ASL di competenza (art. 3, comma 1, L. 104/92) o con certificazione di neuropsichiatra infantile attestante disturbo del neurosviluppo	10
Bambino residente ad Ardea, con disagio sociale e/o economico della famiglia, attestato dai competenti servizi sociali territoriali, in famiglia monoparentale	10
Bambino residente ad Ardea, con disagio sociale e/o economico della famiglia, attestato dai competenti servizi sociali territoriali.	9

Bambino <u>residente ad Ardea</u> , con entrambi i genitori lavoratori di cui uno con domicilio lavorativo oltre i 50 km dal Comune di Ardea	8
Bambino <u>residente ad Ardea</u> con entrambi i genitori lavoratori	7
Bambino <u>residente ad Ardea</u> , con un solo genitore (es: riconosciuto da un solo genitore, orfano di un genitore, con un solo genitore con patria potestà) lavoratore	7
Bambino <u>residente ad Ardea</u> , con entrambi i genitori di cui uno solo lavoratore	4
Bambino <u>residente ad Ardea</u> , con entrambi i genitori non lavoratori	2
Bambino con fratello già iscritto e frequentante il medesimo servizio educativo	1
Presenza nel nucleo anagrafico di persona con invalidità al 100% (art. 3 comma 3 L. 104/92)	3
Presenza nel nucleo familiare di figli di età inferiore ai 6 anni. (n totale)	1
Presenza nel nucleo familiare di due o più figli aventi età rientrante nell'obbligo scolastico.	0.50
Bambino <u>non residente</u> , con almeno un genitore avente domicilio lavorativo ad Ardea	0

I minori non residenti nel Comune di Ardea che abbiano almeno un genitore con domicilio lavorativo nel territorio comunale, saranno inseriti nella graduatoria con punteggio 0.

A parità di punteggio precede il bambino di età maggiore.

Non sarà accolta l'istanza di iscrizione per il minore che abbia un fratello/sorella, già iscritto all'asilo nido, non in regola con i pagamenti delle rette o per il quale sia stata attivata la procedura di recupero del debito.

Art. 90 (Rette)

1. Il Comune stabilisce le modalità di partecipazione delle famiglie alle spese di gestione derivanti dalla fruizione dei servizi educativi ad offerta pubblica nel rispetto:
 - a. dell'art. 49 della L.R. 7/2020;
 - b. della DGR n. 672/2021 con il quale è stato approvato il programma regionale dei servizi educativi per la prima infanzia, per il triennio 2022-2023, nonché sulla base della situazione economica equivalente (ISEE).
2. In virtù di quanto previsto al c. 1, le rette per gli asili nido comunali sono le seguenti:

FASCIA	ISEE NUCLEO	RETTA MASSIMA
1	0 - 5.000 €	0,00 €
2	5.001 - 10.000 €	50,00 €
3	10.001 - 15.000 €	100,00 €
4	15.001 - 20.000 €	150,00 €
5	20.001 - 25.000 €	200,00 €
6	25.001 - 30.000 €	250,00 €
7	30.001 - 35.000 €	300,00 €
8	35.001 - 40.000 €	350,00 €
9	40.001 - 50.000 €	400,00 €
10	oltre 50.001 €	500,00 €

- a. Gli utenti con disabilità grave (certificata ai sensi dell'art. 3, co. 3, della L. n. 104/1992), in possesso di ISEE fino a € 50.000,00, sono esentati dal pagamento della retta.
 - b. Agli utenti con disabilità grave (certificata ai sensi dell'art. 3, co. 3, della L. n. 104/1992), in possesso di ISEE superiore a € 50.000,00, si applica una riduzione del 20% sulla retta massima (pari a € 400,00).
 - c. Per i figli successivi al primo, iscritti al nido, è prevista una riduzione del 20% delle rette relative alle fasce ISEE sopra citate.
3. La retta stabilita per ciascun minore sulla base dell'ISEE presentato in fase di iscrizione si applica a tutto l'anno educativo senza possibilità di modifiche.
 4. Per i nuovi iscritti, la prima retta mensile, relativa al mese di settembre, dovrà essere corrisposta, a pena di esclusione dalla graduatoria, entro e non oltre il 30 giugno, ai sensi dell'art. 84 del presente Regolamento.
 5. Successivamente, la retta mensile dovrà essere corrisposta entro e non oltre il giorno 15 del mese di riferimento.
 6. Per i minori già iscritti all'a.e. precedente, per i quali sia stata presentata regolare istanza di conferma, la scadenza della prima retta è fissata al 15 settembre.
 7. In relazione alla data di inserimento, l'utente è tenuto al pagamento di:
 - a. una somma pari all'intera retta mensile se l'inserimento del bambino avviene il 1 del mese;
 - b. una somma pari alla metà di quanto previsto mensilmente se l'inserimento del bambino avviene il 16 del mese.
 8. Il Comune si riserva di agire per le vie legali, nei confronti del genitore/tutore, per il recupero delle somme dovute a titolo di pagamento della retta mensile.
 9. In caso di mancato pagamento della retta mensile nei termini, l'Ufficio preposto invita, formalmente, tramite diffida, i genitori/tutori del minore alla regolarizzazione dei dovuti entro 15 giorni dalla data di ricevimento del sollecito. Qualora, alla scadenza dei termini assegnati, l'utente risulti ancora irregolare, l'Ufficio Servizi Sociali adotta gli atti di decadenza dal diritto al posto dandone comunicazione agli interessati e avviando le procedure per il recupero del debito. Per la copertura del posto resosi disponibile, l'Ufficio Servizi Sociali procede allo scorrimento delle liste di attesa.
 10. In caso di assenza di almeno 15 giorni per ricovero del minore in una struttura sanitaria pubblica, l'Ufficio Servizi Sociali, su richiesta dell'interessato e previa presentazione di certificazione attestante il periodo di ricovero, riconosce un abbattimento della retta proporzionato al numero dei giorni di ospedalizzazione. Tale abbattimento sarà effettivamente applicato a valere sulla prima retta dovuta al rientro dell'utente in struttura.
 11. L'Amministrazione Comunale, per il tramite della Giunta Comunale, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Regione Lazio, si riserva di approvare modifiche o adeguamenti alle rette di cui sopra.

Art. 91 **(Ambientamento)**

1. La fase di ambientamento viene attuata secondo le indicazioni del progetto educativo e del Coordinatore Pedagogico.
2. Durante questa fase, della durata di circa due settimane, l'orario di ingresso è flessibile. Gli educatori, su indicazione della Coordinatrice Pedagogica, possono adattare l'orario di frequenza dei minori al fine di rendere questa fase più serena, consentendo ai genitori o a chi li accompagna di permanere temporaneamente nella struttura.
3. La permanenza dei genitori nella struttura potrà essere consentita secondo le modalità indicate dal coordinatore pedagogico, per un periodo di tempo destinato a diminuire giorno per giorno.

4. L'accoglienza di nuovi utenti nel corso dell'anno educativo avviene con le stesse modalità di inserimento sopra indicate.

Art. 92 (Assenza)

1. Il genitore, o colui che ne esercita la potestà, ha l'obbligo di comunicare le assenze del bambino all'educatrice di riferimento.
2. L'assenza ingiustificata del minore per un periodo superiore a 15 giorni comporta la decadenza dal posto. Resta salvo il dovere del genitore/tutore di corrispondere una retta totale o parziale (metà mensilità) a seconda della data di decadenza dal posto.
3. L'assenza ingiustificata del minore esonerato per un periodo superiore a 15 giorni, comporta la decadenza dal posto.
4. L'educatrice, referente della sezione, deve tempestivamente comunicare le assenze ingiustificate dei minori all'Ufficio Servizi Sociali che adotterà i provvedimenti di decadenza dalla iscrizione e, qualora possibile, procederà all'eventuale copertura del posto resosi disponibile, secondo le modalità indicate dal presente Regolamento.
5. I bambini assenti per malattia possono essere riammessi al nido, nei casi previsti dalla normativa vigente, previa presentazione della certificazione medica all'educatore di riferimento.

Art. 93 (Ritiro / rinuncia al servizio)

1. Qualora i genitori/tutori dei minori inseriti negli asili nido comunali, nel corso dell'anno educativo, intendano procedere al ritiro del bambino, gli stessi sono tenuti a darne comunicazione con nota formale, da presentarsi al Protocollo Generale dell'Ente o tramite PEC, ed al pagamento di:
 - una somma pari alla metà di quanto previsto mensilmente se il ritiro viene comunicato entro il 15 del mese;
 - una somma pari all'intera retta mensile se il ritiro viene comunicato dopo il 15 del mese.

Art. 94 (Conferma iscrizione all'anno educativo)

1. I bambini iscritti alle strutture per la prima infanzia comunali conservano il diritto del mantenimento del posto fino al completamento del percorso educativo per la specifica fascia di età.
2. A tal fine, i genitori/tutori dei minori sono tenuti a presentare domanda di conferma per l'anno educativo successivo a quello di riferimento, entro il 31 marzo di ogni anno, secondo le modalità indicate dall'Ufficio preposto, pena la perdita del diritto al posto.
3. Il diritto al mantenimento del posto di cui al comma 1 viene meno nel caso in cui per il minore non risultino pagate tutte le rette mensili dell'anno educativo precedente o nel caso in cui sia stata attivata la procedura di recupero del debito.
4. L'Ufficio preposto adotta i provvedimenti di decadenza derivanti dal mancato pagamento delle rette entro il 15 luglio e procede allo scorrimento delle liste di attesa.

CAPO XII

TUTELA DEI MINORI

Art. 95

(Sistema di tutela dei minori)

1. Il Comune di Ardea, ai sensi dell'art. 30 del presente Regolamento e nel rispetto delle previsioni normative regionali, tutela le bambine e i bambini dal rischio di abusi, maltrattamenti e condotte inappropriate da parte degli adulti.
2. A tal fine adotta un sistema di prevenzione e tutela recependo le linee guida dettate dalla Regione Lazio con apposito provvedimento.
3. Il sistema di prevenzione e tutela di cui al comma 1 è comunicato alle persone coinvolte nel servizio, ivi comprese le famiglie delle bambine e dei bambini utenti.
4. Il sistema di prevenzione e tutela di cui al comma 1 può prevedere il coinvolgimento di figure professionali esterne al servizio educativo, quali assistenti sociali, personale ASL, ecc.

CAPO XIII
CONVENZIONI CON SERVIZI EDUCATIVI
A TITOLARITA' PRIVATA

Art. 96

(Convenzioni con servizi educativi a titolarità privata)

1. Qualora, per due anni educativi consecutivi, il numero complessivo degli utenti delle liste di attesa di ciascun asilo nido superi la ricettività dello stesso, il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e) del D.Lgs. 267/2000, previo accertamento delle opportune risorse nel bilancio di previsione, ha la facoltà di ampliare l'offerta dei servizi educativi tramite convenzioni con strutture educative a titolarità privata, accreditati ai sensi dell'art. 57 del presente Regolamento.
2. I servizi educativi a titolarità privata, a seguito di convenzione con il Comune di Ardea, offrono il servizio nel rispetto delle norme del presente Regolamento e delle previsioni contrattuali.
3. La normativa regionale, in caso di convenzionamento con strutture e gestori privati che mettano a disposizione esclusiva dell'offerta pubblica territoriale una parte o tutti i posti autorizzati nel proprio nido, definisce un costo standard del servizio di nido pubblico per mese/bambino. Tale costo si riferisce ad un servizio a tempo pieno medio di 8 ore, per 5 giorni alla settimana. Il costo standard viene applicato come costo minimo per la convenzione con i nidi accreditati.
4. A seguito dell'indirizzo espresso dal Consiglio Comunale ai sensi del comma 1 del presente articolo, i servizi educativi a titolarità privata interessati al convenzionamento dovranno far pervenire apposita istanza all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Ardea.
5. I requisiti essenziali per poter accedere al convenzionamento sono:
 - Accreditamento nel rispetto della normativa vigente;
 - Capacità a contrarre con la P.A. ai sensi del Codice dei Contratti;
 - Dichiarazione di regolarità contributiva e tributaria anche nei confronti del Comune di Ardea;
 - Dichiarazione di non essere stati, nel quinquennio precedente, oggetto di contenziosi che per la loro natura e per la rilevanza incidano o possano incidere sul necessario rapporto fiduciario con l'Ente;

6. Le convenzioni, della durata massima di tre anni, vengono sottoscritte sulla base delle risorse finanziarie all'uopo destinate, per un numero di posti non superiore al 10% della ricettività della struttura educativa a gestione privata interessata.
7. I servizi educativi privati convenzionati si impegnano a garantire il servizio fino al termine del periodo di convenzionamento.

Art. 97

(Accesso ai servizi educativi convenzionati – gestione liste di attesa)

1. Potranno accedere ai servizi educativi convenzionati i minori nelle liste di attesa, suddivisi per fasce di età, relative alle distinte strutture comunali di cui all'art. 85.
2. L'Ufficio Servizi Sociali procederà allo scorrimento delle liste di attesa di cui al comma 1 proponendo, formalmente, il servizio di prima infanzia presso una struttura educativa privata convenzionata in "alternativa" a quella comunale. La mancata accettazione non comporterà la decadenza dalla originaria lista di attesa di appartenenza.
3. Ai fini dello scorrimento delle liste di attesa delle strutture educative comunali, si applicano le stesse procedure previste dall'art. 85 anche in relazione alla eventuale decadenza dalla lista di attesa.
4. I minori ammessi alle strutture per la prima infanzia private convenzionate conservano il diritto del mantenimento del posto, nell'ambito delle strutture convenzionate, fino al completamento del percorso educativo per la specifica fascia di età e, comunque, fino alla scadenza della convenzione fatti salvi i casi di decadenza dal diritto al posto disciplinati dal presente Regolamento.

Art. 98

(Costo standard dei servizi educativi convenzionati)

1. Al fine di tendere ad una maggiore omogeneità dell'affidamento dei servizi educativi convenzionati, la Regione Lazio definisce un costo standard del servizio per mese/bambino. Tale costo si riferisce ad un servizio a tempo pieno medio di 8 ore, per 5 giorni alla settimana.

CAPO XIV

AFFIDAMENTO DEI NIDI IN GESTIONE INDIRETTA

Art. 99

(Affidamento dei nidi in gestione – costo standard)

1. La Regione Lazio con il programma regionale dei servizi educativi per la prima infanzia approvato ai sensi dell'art. 49 della L.R. 7/2020, stabilisce i criteri minimi per l'affidamento dei nidi in gestione indiretta ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b) del presente Regolamento.
2. L'affidamento avviene a seguito di procedura ad evidenza pubblica, esclusivamente tramite offerta economicamente più vantaggiosa fermo restando l'obbligo di verifica, da parte della stazione appaltante, del rispetto integrale dei requisiti di servizio stabiliti dalla Legge Regionale, nonché della applicazione dei CCNL, degli accordi decentrati stipulati dalle OO.SS. e dal presente
Regolamento
Comunale.

3. Al fine di tendere ad una maggiore omogeneità dell'affidamento dei servizi educativi pubblici, la Regione Lazio definisce un costo standard del servizio di nido pubblico per mese/bambino. Tale costo si riferisce ad un servizio a tempo pieno medio di 8 ore, per 5 giorni alla settimana. Il costo standard viene applicato come importo minimo di base d'asta per l'appalto di servizi.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente.

CAPO XV

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 100 **(Vigilanza)**

1. La funzione di vigilanza sui servizi educativi autorizzati, presenti sul territorio comunale, è esercitata mediante apposita Commissione Comunale, all'uopo nominata dal Dirigente dell'Ufficio Pubblica Istruzione, che effettua almeno un'ispezione all'anno, senza preavviso, al fine di verificare il benessere delle bambine e dei bambini.
2. La Commissione di cui al punto 1 è composta da un dipendente dell'Ufficio Servizi Sociali con funzione di Presidente, un dipendente dell'Ufficio Lavori Pubblici e Ambiente, un dipendente dell'Ufficio Urbanistica, un dipendente della Polizia Locale ed un dipendente individuato dal competente ufficio della ASL.
3. Nell'ambito della funzione di vigilanza esercitata dalla Commissione di cui al comma 1, l'Ufficio ~~Servizi~~ ~~Sociali~~ ha competenza ad esprimersi in merito alla verifica dell'attuazione del progetto educativo adottato; gli Uffici Tecnici Comunali, per quanto di competenza, verificano la permanenza dei requisiti strutturali di cui agli artt. 23 e 24 del presente Regolamento.
4. Nell'ambito della funzione di vigilanza esercitata dalla Commissione di cui al comma 1, l'Azienda Sanitaria Locale ha competenza ad esprimersi in merito al rispetto della normativa in materia di sicurezza, igiene e sanità, per la salvaguardia della salute e del benessere delle bambine e dei bambini e del personale addetto.
5. Nell'ambito della funzione di vigilanza esercitata dalla Commissione di cui al comma 1, il personale di Polizia Locale adotta i provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 100.
6. La Commissione di cui al punto 1 si dota di propri strumenti, quali ad esempio schede/check list, per svolgere le verifiche in modo puntuale ed omogeneo, effettuando attività di vigilanza, anche su segnalazione.

Art. 101 **(Sanzioni)**

1. Salvo che il fatto costituisca reato:
 - a) se il soggetto titolare o gestore del servizio educativo non consente l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 99 del presente Regolamento, il Comune, previa diffida, provvede alla sospensione del servizio;
 - b) se il Comune accerta il mancato adempimento degli obblighi informativi di cui all'articolo 59 del presente Regolamento (art. 48, comma 4 della L.R.), assegna, previa diffida, un termine per provvedere alla trasmissione dei dati, decorso il quale procede alla sospensione del servizio;
 - c) se il Comune accerta la non permanenza dei requisiti previsti dalla normativa regionale, provvede, previa diffida ai fini dell'adeguamento, alla sospensione del servizio;

- d) se il Comune accerta il funzionamento di un servizio educativo in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 51, ne sospende, con effetto immediato, l'attività ed irroga la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000,00 euro ad un massimo di 15.000,00 euro;
- e) qualora il servizio educativo sospenda l'attività per un periodo superiore a trenta giorni in assenza di preventiva comunicazione al Comune competente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 2.500,00 euro a un massimo di 7.500,00 euro.
2. Nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni stabilite dal Comune nei provvedimenti di diffida di cui al comma 1, lettere a), b) e c), ovvero di reiterazioni delle violazioni ivi previste, il Comune dispone la chiusura del servizio.
3. Il Comune applica, altresì, le sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2 in conformità alle disposizioni di cui alla legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e successive modifiche.
4. In caso di affidamento dei nidi in gestione o di convenzioni con servizi educativi privati, il Comune di Ardea può prevedere, nei provvedimenti disciplinanti i rapporti contrattuali tra Ente e gestore privato, ulteriori sanzioni per eventuali violazioni non previste dalla normativa vigente, nonché le relative modalità di applicazione.

CAPO XVI

ENTRATA IN VIGORE.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

Art. 102 **(Entrata in vigore)**

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e abroga ogni altra disposizione regolamentare in materia di servizi educativi pubblici precedentemente approvati dal Comune di Ardea.

Art. 103 **(Disposizioni transitorie e finali)**

1. Si rinvia all'art. 56 della L.R. 7/2020.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- la L.R. n. 7/2020;
 - il Regolamento di attuazione e integrazione della L.R. 7/2020, n. 12/2021;
 - la DGR 672 del 19/10/2021.
-